

# Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran

del 12 dicembre 2025 (Stato 12 dicembre 2025)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002<sup>1</sup> sugli embarghi (LEmb),  
*ordina:*

## Sezione 1: Definizioni

### Art. 1

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricognizioni di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiariae, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, fideiussioni, cauzioni a garanzia dell'esecuzione del contratto o altri impegni finanziari; lettere di credito, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'impiego degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari;
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a);
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime;
- e. *trasferimento di averi*: qualsiasi transazione effettuata per via elettronica o non elettronica allo scopo di mettere direttamente o indirettamente gli averi a disposizione del beneficiario; l'ordinante e il beneficiario possono essere la medesima persona;
- f. *persona o organizzazione iraniana*:
  1. lo Stato iraniano e qualsiasi ente pubblico dell'Iran,

RU 2025 838

<sup>1</sup> RS 946.231

2. qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran, tranne il personale diplomatico della Svizzera e di Stati terzi ufficialmente in funzione in Iran,
3. qualsiasi persona giuridica od organizzazione con sede in Iran,
4. qualsiasi persona giuridica od organizzazione, dentro o fuori dell'Iran, posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una o più delle persone od organizzazioni suddette.

## Sezione 2: Restrizioni al commercio

### Art. 2 Divieti concernenti beni a duplice impiego

<sup>1</sup> Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni a duplice impiego nonché di tecnologie e software a duplice impiego di cui all'allegato 1 a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran.

<sup>2</sup> Sono vietati i servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, gli investimenti e le joint venture, in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, lo sviluppo, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni, tecnologie e software di cui all'allegato 1.

<sup>3</sup> Sono vietati l'acquisizione, l'importazione, il transito, il trasporto e la mediazione di beni, tecnologie e software di cui all'allegato 1 provenienti dall'Iran.

<sup>4</sup> I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano:

- a. ai beni, le tecnologie e i software della categoria 5 con i numeri di controllo delle esportazioni 5A002, 5D002, 5E002;
- b. al transito di beni dal numero di controllo delle esportazioni 0A001 e di uranio scarsamente arricchito in elementi combustibili qualora siano approntati esclusivamente per reattori ad acqua leggera la cui realizzazione sia iniziata prima del dicembre 2006;
- c. alle transazioni commissionate dal programma di Cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA);
- d. ai beni che, sulla base degli impegni della Svizzera nell'ambito della Convenzione internazionale del 13 gennaio 1993<sup>2</sup> sulle armi chimiche (CAC), sono destinati a un uso in Iran.

<sup>5</sup> La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può autorizzare, in conformità alle decisioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU o del suo comitato competente, eventuali deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3.

<sup>6</sup> La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2, purché i beni e le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o ad altri scopi umanitari.

<sup>2</sup> RS 0.515.08

**Art. 3** Obbligo di autorizzazione per la fornitura di determinati beni a duplice impiego

<sup>1</sup> Sono soggetti ad autorizzazione:

- a. la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni a duplice impiego nonché di tecnologie e software a duplice impiego di cui all'allegato 2 a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran;
- b. i servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, gli investimenti e le joint venture, in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, lo sviluppo, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni, tecnologie e software di cui all'allegato 2.

<sup>2</sup> La SECO rilascia l'autorizzazione. La nega se gli atti di cui al capoverso 1 potrebbero contribuire a una delle attività seguenti da parte dell'Iran:

- a. attività nel campo dell'arricchimento dell'uranio, del ritrattamento di combustibili nucleari o dell'acqua pesante;
- b. sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari; o
- c. attività in relazione con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospenso.

**Art. 4** Divieti concernenti beni e tecnologie per i veicoli aerei senza equipaggio e per i missili

<sup>1</sup> Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni e tecnologie per i veicoli aerei senza equipaggio e per i missili di cui all'allegato 3 a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran.

<sup>2</sup> Sono vietati i servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, gli investimenti, le partecipazioni e le joint venture, in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la messa a disposizione, la manutenzione, la fabbricazione o l'impiego di beni e tecnologie di cui all'allegato 3.

<sup>3</sup> Sono vietati l'acquisizione, l'importazione, il transito, il trasporto e la mediazione di beni e tecnologia di cui all'allegato 3 provenienti dall'Iran.

<sup>4</sup> La SECO può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento, il transito o l'esportazione di beni e tecnologie di cui all'allegato 3 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, se i beni o le tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:

- a. scopi medici o farmaceutici;
- b. scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.

**Art. 5** Divieti concernenti la fornitura e l'acquisizione di materiale d'armamento e di beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna

<sup>1</sup> Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di materiale d'armamento d'ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran.

<sup>2</sup> Sono vietati i servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, gli investimenti, le partecipazioni e le joint venture, in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la messa a disposizione, la manutenzione, la fabbricazione o l'impiego di beni di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito in Iran di beni di cui all'allegato 4 che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna.

<sup>4</sup> Sono vietati i servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, gli investimenti e le joint venture, in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, lo sviluppo, la fabbricazione o l'impiego di materiale d'armamento e beni di cui all'allegato 4.

<sup>5</sup> Sono vietati l'acquisizione, l'importazione, il transito, il trasporto e la mediazione di materiale d'armamento e beni di cui all'allegato 4 provenienti dall'Iran.

<sup>6</sup> I divieti di cui ai capoversi 1–4 non si applicano ai mezzi corazzati a tutela del personale diplomatico e consolare della Svizzera in Iran e all'esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, destinati ad un uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario.

<sup>7</sup> Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica:

- a. alle transazioni commissionate dal programma di Cooperazione tecnica dell'AIEA;
- b. ai beni che, sulla base degli impegni della Svizzera nell'ambito della CAC<sup>3</sup> sono destinati a un uso in Iran.

<sup>8</sup> D'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–5 per:

- a. equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione, a programmi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o della Svizzera, alla creazione di istituzioni o alla gestione di crisi;
- b. armi da caccia e per il tiro sportivo, nonché i relativi accessori, munizioni e pezzi di ricambio.

<sup>9</sup> La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 2, purché:

<sup>3</sup> RS 0.515.08

- a. i beni e le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari; e
- b. il comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbia stabilito in precedenza che le transazioni non contribuiscono allo sviluppo di tecnologie che sostengono attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, a condizione che i beni e le tecnologie in questione figurino nelle liste del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico.

**Art. 6** Divieti concernenti le apparecchiature, le tecnologie e i software a scopo di sorveglianza

<sup>1</sup> Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di apparecchiature, tecnologie e software di cui all'allegato 5 a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran, se tali apparecchiature, tecnologie e software sono destinati alla sorveglianza o all'intercettazione di comunicazioni telefoniche o via Internet.

<sup>2</sup> È vietato fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione nonché mezzi finanziari, in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> È vietato fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di comunicazioni telefoniche o via Internet al governo dell'Iran, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici e a qualsiasi persona od organizzazione che agisca in nome o per conto del governo iraniano.

<sup>4</sup> D'intesa con i servizi competenti del DFAE, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2, purché i beni e i servizi interessati non siano utilizzati per il controllo e l'intercettazione del traffico telefonico e di Internet .

**Art. 7** Divieti concernenti la grafite e i metalli grezzi o i prodotti semilavorati in metallo

<sup>1</sup> Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni, tecnologie e software di cui all'allegato 6 a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran.

<sup>2</sup> Sono vietati i servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, gli investimenti in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, lo sviluppo, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni di cui all'allegato 6.

<sup>3</sup> Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica ai beni di cui agli allegati 1 e 2.

**Art. 8** Divieti concernenti la fornitura di beni all'industria petrolifera, petrolchimica e del gas in Iran

<sup>1</sup> Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni, tecnologie e software di cui all'allegato 7 a persone od organizzazioni iraniane o per un uso in Iran.

<sup>2</sup> Sono vietati i servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari gli investimenti, in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, lo sviluppo, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni di cui all'allegato 7.

<sup>3</sup> I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione di contratti in relazione con l'articolo 9 capoverso 3 lettera b.

#### **Art. 9** Divieti concernenti il petrolio greggio e i prodotti petroliferi provenienti dall'Iran

<sup>1</sup> Sono vietati l'acquisto, l'importazione o il trasporto in Svizzera di petrolio greggio o prodotti petroliferi di cui all'allegato 8 provenienti dall'Iran o originari dell'Iran.

<sup>2</sup> È vietata la concessione di mezzi finanziari o di assistenza finanziaria, compresi i prodotti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni, in relazione con le attività di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:

- a. all'acquisto di olio combustibile:
  1. prodotto e fornito da un Paese terzo diverso dall'Iran e destinato alla propulsione di motori di navi,
  2. che viene utilizzato per la propulsione dei motori di una nave che è stata introdotta in un porto in Iran o nelle acque territoriali iraniane per cause di forza maggiore;
- b. all'esecuzione di contratti riguardanti il petrolio greggio e i prodotti petroliferi che sono stati concordati in via contrattuale prima del 12 dicembre 2025, purché la fornitura o il ricavo della fornitura vadano a beneficio di una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione che è stata costituita o registrata secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE);
- c. al petrolio greggio e ai prodotti petroliferi che:
  1. sono stati esportati dall'Iran prima del 12 dicembre 2025, o
  2. sono stati esportati dall'Iran secondo la lettera b o secondo l'articolo 33 capoverso 3.

#### **Art. 10** Divieti concernenti metalli preziosi e diamanti

<sup>1</sup> È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, metalli preziosi e diamanti di cui all'allegato 9 al governo iraniano, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici nonché a qualsiasi persona od organizzazione che agisca in nome o per conto del governo iraniano o che sia da esso controllata.

<sup>2</sup> È vietato acquistare, direttamente o indirettamente, importare o trasportare metalli preziosi e diamanti di cui all'allegato 9 provenienti dal governo iraniano, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici nonché da qualsiasi persona od organizzazione che agisca in nome o per conto del governo iraniano o che sia da esso controllata.

<sup>3</sup> È vietato mettere a disposizione servizi di intermediazione o mezzi finanziari per gli affari di cui ai capoversi 1 e 2.

**Art.11** Obbligo di notifica relativo alle banconote e le monete

La consegna, la vendita o la messa a disposizione in altro modo alla Banca centrale dell'Iran di nuove banconote e monete iraniane che sono state stampate o coniate in Svizzera è notificata senza indugio alla SECO.

**Art. 12** Obblighi di notifica relativi ai prodotti petrolchimici

<sup>1</sup> L'acquisto, la vendita, l'importazione e il trasporto di prodotti petrolchimici di cui all'allegato 10 che si trovano in Iran, sono originari dell'Iran o sono stati esportati dall'Iran sono notificati senza indugio alla SECO.

<sup>2</sup> La messa a disposizione diretta o indiretta di mezzi finanziari o di assistenza finanziaria, compresi i prodotti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni in relazione con le attività di cui al capoverso 1 è notificata senza indugio alla SECO.

<sup>3</sup> Le notifiche contengono dati dettagliati sulle parti coinvolte nell'affare, nonché sull'oggetto e sul valore dello stesso.

**Art. 13** Restrizione al sostegno finanziario del commercio

<sup>1</sup> L'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni non contrae nuovi impegni a breve, medio o a lungo termine a copertura di affari con l'Iran.

<sup>2</sup> La restrizione al sostegno finanziario del commercio di cui al capoverso 1 non si applica ai prodotti alimentari, alle prestazioni sanitarie e alle attrezzature mediche né al commercio a scopi umanitari.

### **Sezione 3: Restrizioni al finanziamento e alle partecipazioni**

**Art. 14** Restrizioni al finanziamento

<sup>1</sup> La concessione di prestiti o crediti a persone od organizzazioni iraniane è vietata se essi sono legati:

- a. alla prospezione o all'estrazione di petrolio e gas naturale, alla raffinazione di combustibili o alla liquefazione di gas naturale;
- b. alla produzione di materiale d'armamento o di beni e tecnologie di cui all'allegato 1;
- c. ad impianti per la produzione di prodotti petrolchimici di cui all'allegato 10.

<sup>2</sup> È vietato acquisire partecipazioni in persone od organizzazioni iraniane che svolgono attività di cui al capoverso 1 e costituire joint venture con esse.

<sup>3</sup> È vietato, con persone od organizzazioni iraniane:

- a. condividere le spese d'investimento in una catena di approvvigionamento integrata o gestita per la ricezione o fornitura di gas naturale indirettamente da o verso l'Iran;
- b. cooperare direttamente a fini di investimento in impianti per il gas naturale liquefatto che si trovano in Iran o in impianti per il gas naturale liquefatto connessi direttamente con il territorio dell'Iran.

<sup>4</sup> La concessione di prestiti o crediti a persone od organizzazioni iraniane coinvolte nella fabbricazione di beni e tecnologie di cui all'allegato 2 richiede l'autorizzazione della SECO.

<sup>5</sup> La SECO nega l'autorizzazione se concessione del prestito o del credito potrebbe contribuire a finanziare una delle seguenti attività dell'Iran:

- a. attività nel campo dell'arricchimento dell'uranio, del ritrattamento di combustibili nucleari o dell'acqua pesante;
- b. sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari;
- c. attività in relazione con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

<sup>6</sup> I divieti di cui ai capoversi 1 lettere a e c nonché 2 non si applicano:

- a. all'esecuzione di contratti sulla concessione di prestiti o crediti a persone od organizzazioni iraniane legate ad attività di cui al capoverso 1 lettere a e b;
- b. all'acquisizione o all'ampliamento di partecipazioni in tali persone e organizzazioni di cui alla lettera a, purché le partecipazioni si basino su un contratto concordato prima del 12 dicembre 2025 e la transazione sia stata notificata alla SECO almeno 20 giorni prima.

<sup>7</sup> La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 lettera b, purché:

- a. i beni e le tecnologie siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o ad altri scopi umanitari; e
- b. nel caso di investimento in una persona, organizzazione o ente iraniani coinvolti nella produzione di beni e tecnologie che sono inclusi nelle liste del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite competente abbia stabilito in precedenza che le transazioni non contribuiscono allo sviluppo di tecnologie che sostengono attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

## **Art. 15** Divieto di partecipazione

<sup>1</sup> È vietato consentire a persone od organizzazioni iraniane di:

- a. acquisire partecipazioni in imprese nonché di costituire joint venture con imprese che:
  1. operano nell'estrazione dell'uranio,
  2. arricchiscono o ritrattano l'uranio,
  3. sviluppano o fabbricano i beni, le tecnologie o i software seguenti:

- materiali nucleari di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del 10 dicembre 2004<sup>4</sup> sull'energia nucleare,
  - beni, tecnologie e software di cui all'allegato 2 parte 1 dell'Ordinanza del 3 giugno 2016<sup>5</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI),
  - sistemi completi di razzi e aeromobili senza equipaggio, compresi sottosistemi completi nonché beni, tecnologie e software che possono essere impiegati in relazione con i beni citati e sono contemplati dall'allegato 2 parte 2 OBDI, dall'allegato 3 OBDI o dall'allegato 1 dell'ordinanza del 25 febbraio 1998<sup>6</sup> concernente il materiale bellico (OMB),
  - i beni di cui all'allegato 2 parte 2 OBDI dal numero di controllo delle esportazioni codice 101–299;
- b. concedere prestiti o crediti a imprese di cui alla lettera a.
- <sup>2</sup> Alle imprese di cui al capoverso 1 lettera a è fatto divieto di:
- a. costituire joint venture con persone od organizzazioni iraniane;
  - b. accettare prestiti o crediti da parte di persone od organizzazioni iraniane.

#### Sezione 4: Restrizioni finanziarie

##### Art. 16 Blocco degli averi e delle risorse economiche

<sup>1</sup> Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo:

- a. delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni di cui agli allegati 11 e 12;
- b. delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni di cui all'allegato 13;
- c. delle persone fisiche di cui all'allegato 14.

<sup>2</sup> È vietato:

- a. trasferire averi oppure mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche a favore di persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui agli allegati 11 e 12 nonché alle persone fisiche di cui all'allegato 14;
- b. fornire alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni di cui agli allegati 11 e 12 servizi specifici di traffico dei pagamenti che vengono utilizzati per lo scambio di dati finanziari;

<sup>4</sup> RS 732.11

<sup>5</sup> RS 946.202.1

<sup>6</sup> RS 514.511

- c. trasferire averi oppure mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche a favore di persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all'allegato 13.

<sup>3</sup> I divieti di cui al capoverso 2 non si applicano quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di:

- a. l'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- b. organizzazioni internazionali;
- c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
- d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
- e. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–d nella misura in cui agiscono in tale veste;
- f. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

<sup>4</sup> Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica al trasferimento di averi e alla messa a disposizione di averi o risorse economiche a favore di persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui agli allegati 12 e 13 né alle persone fisiche di cui all'allegato 14 se ciò è necessario per lo svolgimento di attività umanitarie da parte di organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono a tal fine un finanziamento dalla Confederazione.

<sup>5</sup> Se anche gli importi accreditati vengono bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica agli accrediti su conti bloccati di:

- a. interessi e altri redditi di tali conti;
- b. pagamenti basati su contratti esistenti;
- c. pagamenti a persone fisiche, imprese od organizzazioni di cui agli allegati 12 e 13, nonché a persone fisiche di cui all'allegato 14, in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello SEE o nel Regno Unito.

<sup>6</sup> Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese od organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati, a condizione che anche gli importi accreditati su tali conti siano bloccati.

**Art. 17** Disposizioni derogatorie concernenti averi o risorse economiche bloccati

<sup>1</sup> La SECO può eccezionalmente autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati per:

- a. rispettare contratti esistenti;
- b. soddisfare crediti in applicazione di:
  1. una decisione esistente di un tribunale arbitrale, o
  2. una decisione di un'autorità amministrativa o giudiziaria.

<sup>2</sup> La SECO può eccezionalmente autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche per:

- a. prevenire casi di rigore;
- b. pagare gli emolumenti previsti in relazione con il cambio di bandiera di navi;
- c. finanziare attività conformemente all'articolo 2 capoverso 5.

<sup>3</sup> La SECO può eccezionalmente autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche per:

- a. svolgere attività umanitarie o altre attività nella misura in cui sono necessarie per soddisfare bisogni umani fondamentali;
- b. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
- c. tutelare interessi svizzeri.

<sup>4</sup> La SECO autorizza le deroghe di cui ai capoversi 1–3 d'intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità alle decisioni di tale comitato.

**Art. 18** Deroghe al blocco degli averi e delle risorse economiche nell'ambito del trasporto aereo

<sup>1</sup> Il blocco di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera b e il divieto di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettera c non si applicano agli averi o alle risorse economiche necessari per:

- a. lo svolgimento di voli per scopi umanitari per l'evacuazione o il rimpatrio di persone o per le iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali o nucleari o di incidenti chimici;
- b. lo svolgimento di voli per partecipare a riunioni finalizzate a cercare una soluzione alla questione del sostegno militare dell'Iran all'aggressione russa contro l'Ucraina nonché a organizzazioni e gruppi armati in Medio Oriente e nella regione del Mar Rosso;

- c. l'atterraggio, il decollo o il sorvolo di emergenza;
- d. lo svolgimento di voli per le attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari svizzere oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

<sup>2</sup> La SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettera c per i numeri SSID 80-78476, 80-78484, 80-78492, se tali averi o risorse economiche sono necessari per i servizi di assistenza a terra secondo l'allegato dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>7</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.

<sup>3</sup> La SECO può autorizzare deroghe al blocco di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera b e al divieto di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettera c se tali deroghe sono necessarie per affrontare questioni critiche in materia di sicurezza aerea.

<sup>4</sup> La SECO autorizza deroghe secondo i capoversi 2 e 3 d'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF e con l'Ufficio federale dell'aviazione civile.

#### **Art. 19** Divieto di transazioni con porti

<sup>1</sup> È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi transazione con i porti di cui all'allegato 15.

<sup>2</sup> Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alle navi che necessitano di assistenza e che sono alla ricerca di un luogo di rifugio per i motivi seguenti:

- a. effettuare uno scalo di emergenza in porto per motivi di sicurezza marittima, per salvare vite umane in mare o per scopi umanitari;
- b. prevenire o mitigare urgentemente un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; o
- c. reagire a catastrofi naturali.

#### **Art. 20** Dichiarazioni obbligatorie relative ai valori patrimoniali bloccati

<sup>1</sup> Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 16 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.

<sup>2</sup> Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell'anno precedente.

<sup>3</sup> Gli accreditati secondo l'articolo 16 capoverso 6 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.

<sup>4</sup> Le persone e le organizzazioni che secondo l'articolo 18 capoverso 1 mettono a disposizione averi o risorse economiche alle persone o alle organizzazioni di cui all'allegato 13 li dichiarano senza indugio alla SECO.

<sup>7</sup> RS 0.748.127.192.68

<sup>5</sup> Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.

## Sezione 5: Restrizioni al trasferimento di averi e ai servizi finanziari

### Art. 21 Dichiarazioni obbligatorie e autorizzazione per i trasferimenti di averi

<sup>1</sup> I trasferimenti di averi superiori a 10 000 franchi da parte o a beneficio di una persona o un'organizzazione iraniana devono essere dichiarati per iscritto alla SECO entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui sono stati effettuati o ricevuti.

<sup>2</sup> I trasferimenti di averi superiori a 50 000 franchi da parte o a beneficio di una persona o un'organizzazione iraniana necessitano di un'autorizzazione della SECO. La SECO rilascia l'autorizzazione se il trasferimento di averi non viola la presente ordinanza, la legge del 13 dicembre 1996<sup>8</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego né la legge del 13 dicembre 1996<sup>9</sup> sul materiale bellico.

<sup>3</sup> La dichiarazione deve essere effettuata o la domanda di autorizzazione deve essere presentata dall'intermediario finanziario del committente o del beneficiario, se uno di essi è residente in Svizzera oppure, se l'intermediario finanziario non è residente in Svizzera, dal destinatario del pagamento o dal committente stesso.

<sup>4</sup> I capoversi 1 e 2 si applicano anche se il trasferimento di averi è effettuato in più operazioni collegate.

<sup>5</sup> I capoversi 1 e 2 non si applicano se:

- a. il trasferimento di averi è necessario per lo svolgimento di attività umanitarie o per altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di organizzazioni secondo l'articolo 16 capoversi 3 e 4;
- b. l'autorizzazione per un trasferimento di averi è stata concessa secondo l'articolo 2 capoversi 5 e 6, 3 capoverso 1, 4 capoverso 4, 5 capoversi 8 e 9, 14 capoverso 4, 17 capoversi 1-4 e 18 capoversi 2-4;

<sup>6</sup> Il capoverso 2 non si applica ai trasferimenti di averi relativi a transazioni che concernono prodotti alimentari, prestazioni sanitarie e attrezzature mediche nonché scopi umanitari autorizzazione se.

### Art. 22 Relazioni bancarie vietate con l'Iran

<sup>1</sup> Alle banche è fatto divieto di:

- a. aprire un conto presso una banca iraniana;
- b. aprire un conto di corrispondenza con una banca iraniana;
- c. aprire una rappresentanza, una succursale o una filiale in Iran;

<sup>8</sup> RS 946.202

<sup>9</sup> RS 514.51

d. costituire una nuova joint venture con una banca iraniana.

<sup>2</sup> Alle banche iraniane è fatto divieto di:

- a. aprire una rappresentanza o costituire una succursale o una filiale in Svizzera;
- b. acquisire una partecipazione o qualsiasi altro diritto di proprietà in una banca costituita secondo il diritto svizzero o il diritto di uno Stato membro dello SEE.

<sup>3</sup> D'intesa con i servizi competenti del DFAE, del DFF e dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2.

**Art. 23** Divieti concernenti obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche

<sup>1</sup> È vietato vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, alle seguenti persone od organizzazioni:

- a. il governo iraniano e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
- b. le banche iraniane;
- c. le persone fisiche o giuridiche e le organizzazioni che agiscono in nome o per conto di una persona giuridica o di un'organizzazione di cui alla lettera a o b;
- d. le persone giuridiche e le organizzazioni possedute o controllate da una persona o un'organizzazione di cui alla lettera a, b o c.

<sup>2</sup> È vietato fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni garantite da autorità pubbliche emesse dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza a una persona o un'organizzazione di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> È vietato assistere una persona o un'organizzazione di cui al capoverso 1 nell'emissione di obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.

**Art. 24** Divieti concernenti assicurazioni e riassicurazioni

<sup>1</sup> È vietato offrire, negoziare, stipulare, prorogare o rinnovare accordi di assicurazione o riassicurazione con:

- a. il governo iraniano e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
- b. una persona o un'organizzazione iraniana diversa da una persona fisica;
- c. persone fisiche o giuridiche od organizzazioni che agiscono in nome o per conto di una persona giuridica o un'organizzazione di cui alla lettera a o b.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 lettere a e b non si applica alle assicurazioni obbligatorie e alle assicurazioni di responsabilità civile per le persone o le organizzazioni iraniane in Svizzera nonché alle rappresentanze diplomatiche o consolari iraniane in Svizzera.

<sup>3</sup> Il capoverso 1 lettera c non si applica alle:

- a. assicurazioni di privati e alle rispettive riassicurazioni;
- b. assicurazioni o alle riassicurazioni per proprietari di navi, aeromobili o veicoli a motore noleggiati da una persona o da un'organizzazione di cui al capoverso 1 lettere a e b.

<sup>4</sup> Gli accordi di assicurazione e riassicurazione conclusi prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono essere rispettati. Non possono essere prorogati o rinnovati, salvo se sono applicabili le deroghe di cui ai capoversi 2 e 3.

## Sezione 6: Ulteriori restrizioni

**Art. 25** Divieti concernenti gli aeromobili cargo iraniani

<sup>1</sup> È vietato fornire servizi tecnici o di manutenzione ad aeromobili cargo di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto di persone od organizzazioni iraniane se il fornitore di prestazioni presume o sa che l'aeromobile cargo trasporta merci la cui fornitura, vendita, esportazione o transito sono vietati secondo la presente ordinanza.

<sup>2</sup> Il divieto di cui al capoverso 1 si applica finché il carico non sia stato esaminato e, se necessario, sequestrato o smaltito.

<sup>3</sup> Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica ove la fornitura di tali servizi sia necessaria per scopi umanitari o per motivi di sicurezza.

<sup>4</sup> Qualsiasi sequestro e smaltimento può essere effettuato a spese dell'importatore o di qualunque altra persona od organizzazione responsabile del tentativo di fornitura, vendita, esportazione o transito illeciti.

**Art. 26** Divieto di ingresso e di transito

<sup>1</sup> L'ingresso in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche di cui agli allegati 11–13.

<sup>2</sup> La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all'allegato 11 in conformità con le decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

<sup>3</sup> La SEM può concedere deroghe alle persone fisiche di cui agli allegati 12 e 13:

- a. per motivi umanitari comprovati;
- b. per consentire loro di partecipare a conferenze di organismi internazionali o a un dialogo politico riguardanti l'Iran;
- c. per la partecipazione a procedimenti giudiziari; o
- d. per tutelare interessi svizzeri.

**Art. 27** Divieto di soddisfare determinati crediti

È vietato soddisfare crediti delle seguenti persone fisiche, imprese e organizzazioni se vi è correlazione tra tali crediti e un contratto o un'attività la cui esecuzione viene

direttamente o indirettamente impedita od ostacolata da misure previste dalla presente ordinanza, dall'ordinanza del 19 gennaio 2011<sup>10</sup> che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran, dall'ordinanza del 14 febbraio 2007<sup>11</sup> che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran, o dall'ordinanza dell'11 novembre 2015<sup>12</sup> che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran:

- a. persone od organizzazioni iraniane;
- b. persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui agli allegati 11–13 e persone fisiche di cui all'allegato 14;
- c. persone fisiche, imprese e organizzazioni che operano su incarico o a favore di persone od organizzazioni di cui alle lettere a e b.

## Sezione 7: Esecuzione e disposizioni penali

### Art. 28 Controllo ed esecuzione

<sup>1</sup> La SECO è responsabile dell'esecuzione degli articoli 2–25 e 27.

<sup>2</sup> Il controllo al confine è di competenza dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

<sup>3</sup> La SEM è responsabile dell'esecuzione dell'articolo 26.

<sup>4</sup> Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

### Art. 29 Disposizioni penali

<sup>1</sup> Chiunque violi gli articoli 2–10, 13–19, 21 capoverso 2 e 22–27 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

<sup>2</sup> Chiunque violi gli articoli 11, 12, 20 e 21 capoverso 1 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

<sup>3</sup> Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può disporre sequestri o confische.

<sup>10</sup> [RU **2011** 383; **2012** 3869; **2013** 255 cifra I n. 15, 955, 2155, 3285, 5499; **2014** 3055, 3365, 4697; **2015** 1369, 2727, 2843]

<sup>11</sup> [RU **2007** 403; **2008** 1821, 4101; **2010** 2879, 3569]

<sup>12</sup> [RU **2016** 59, 383, 1477, 1479, 3699; **2017** 243, 2697; **2018** 1657, 2421; **2019** 1341, 1893, 4093; **2020** 1411, 2831, 3607, 4933; **2021** 248, 491, 589; **2022** 316, 435; **2023** 227, 236 cifra I n. 9, 555, 606, 817; **2024** 177, 422, 616; **2025** 41, 222, 231, 261, 514, 528 cifra I n. 8, 627]

## Sezione 8: Recepimento automatico e pubblicazione

**Art. 30** Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal suo comitato competente sono recepite automaticamente nell'allegato 11.

**Art. 31** Pubblicazione

Il contenuto degli allegati 12–14 è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) soltanto mediante rimando.

## Sezione 9: Disposizioni finali

**Art. 32** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza dell'11 novembre 2015<sup>13</sup> che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran è abrogata.

**Art. 33** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> L'articolo 7 capoversi 1 e 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 12 dicembre 2025 ed eseguiti entro il 13 marzo 2026.

<sup>2</sup> L'articolo 8 capoversi 1 e 2 non si applica:

- a. agli affari concordati in via contrattuale prima del 12 dicembre 2025 ed eseguiti entro il 13 marzo 2026, a condizione che le transazioni siano state notificate alla SECO almeno 20 giorni prima.
- b. agli investimenti effettuati in Iran prima del 12 dicembre 2025 ed eseguiti entro il 13 marzo 2026, a condizione che le transazioni siano state notificate alla SECO almeno 20 giorni prima.

<sup>3</sup> L'articolo 9 capoversi 1 e 2 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima del 12 dicembre 2025 ed eseguiti entro il 13 marzo 2026.

**Art. 34** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 12 dicembre 2025 alle ore 23<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> [RU 2016 59, 383, 1477, 1479, 3699; 2017 243, 2697; 2018 1657, 2421; 2019 1341, 1893, 4093; 2020 1411, 2831, 3607, 4933; 2021 248, 491, 589; 2022 316, 435; 2023 227, 236 cifra I n. 9, 555, 606, 817; 2024 177, 422, 616; 2025 41, 222, 231, 261, 514, 528 cifra I n. 8, 627]

<sup>14</sup> Pubblicazione urgente del 12 dic. 2025 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

*Allegato 1*  
(art. 2 cpv. 1–3, 7 cpv. 3 e 14 cpv. 1 lett. b)

## **Beni, tecnologie e software soggetti ai divieti relativi ai beni a duplice impiego**

### **A. Beni, tecnologie e software**

1. Beni, tecnologie e software di cui all'allegato 2 parte 1 OBDI<sup>15</sup>;
2. Materiali nucleari di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del 10 dicembre 2004<sup>16</sup> sull'energia nucleare.

### **B. Altri beni**

Numero dell'UE	Designazione	Numero di riferimento nell'allegato 2 OBDI
----------------	--------------	--

#### *A0. Materiali nucleari, impianti e apparecchiature*

- |           |   |       |
|-----------|---|-------|
| II.A0.001 | Lampade a catodo cavo, come segue: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo;</li> <li>b) lampade a catodo cavo all'uranio.</li> </ol>   |       |
| II.A0.002 | Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm–650 nm.   |       |
| II.A0.003 | Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm–650 nm.  |       |
| II.A0.004 | Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm–650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm–650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm.   |       |
| II.A0.005 | Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dispositivi di tenuta;</li> <li>2. componenti interni;</li> <li>3. apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare.</li> </ol> | 0A001 |

<sup>15</sup> RS 946.202.1

<sup>16</sup> RS 732.11

Numero dell'UE	Designazione	Numero di riferimento nell'allegato 2 OBDI
II.A0.006	Sistemi di rilevazione nucleare per la rilevazione, l'identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati in 0A001j o 1A004c.	0A001j 1A004c
II.A0.007	Valvole di tenuta a soffietto in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L. <i>Nota:</i> questa voce non comprende le valvole definite in 0B001c6 e 2A226.	0B001c6 2A226
II.A0.008	Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005e, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a $10^{-6} \text{ K}^{-1}$ a 20 °C (ad es. silicio fuso o zaffiro). <i>Nota:</i> in questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso.	0B001g5 6A005e
II.A0.009	Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005e2, costituite da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a $10^{-6} \text{ K}^{-1}$ a 20 °C (ad es. silicio fuso).	0B001g 6A005e2
II.A0.010	Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350h1.	2B350
II.A0.011	Pompe a vuoto diverse da quelle specificate in 0B002f2 o 2B231, come segue: pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s. Pompe a vuoto rotative di tipo roots con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m <sup>3</sup> /h. Compressori a secco a spirale con tenuta a soffietto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffietto.	0B002f2 2B231
II.A0.012	Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde).	0B006
II.A0.013	Uranio naturale o uranio impoverito o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001.	0C001
II.A0.014	Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT.	

Numero dell'UE	Designazione	Numero di riferimento nell'allegato 2 OBDI
<i>A1. Materiali, prodotti chimici, microrganismi e tossine</i>		
II.A1.001	Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %.	
II.A1.002	Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza almeno del 95 %.	
II.A1.005	Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro.	1B225
	<i>Nota:</i> questa voce non comprende le celle elettrolitiche definite in 1B225.	
II.A1.006	Catalizzatori, diversi da quelli vietati da 1A225, contenenti platino, palladio o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell'isotopo idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.	1B231 1A225
II.A1.007	Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002b4 o 1C202a, in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:	1C002b4 1C202a
	a) con una resistenza massima a trazione uguale o superiore a 460 MPa a 293 K (20 °C); b) con una resistenza a trazione pari o superiore a 415 MPa a 298 K (25 °C).	
II.A1.008	Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, con una permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm.	1C003a
II.A1.009	Materiali fibrosi o filamentosi o materiali preimpregnati, come segue:	1C010a 1C010b 1C210a 1C210b
	<i>Nota:</i> Si veda anche voce II.A1.019a.	
	a) materiali fibrosi o filamentosi al carbonio o aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti: 1. modulo specifico superiore a $10 \times 10^6$ m, o 2. carico di rottura specifico superiore a $17 \times 10^4$ m; b) materiali fibrosi o filamentosi di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti: 1. modulo specifico superiore a $3,18 \times 10^6$ m, o 2. carico di rottura specifico superiore a $76,2 \times 10^3$ m;	

Numero dell'UE	Designazione	Numero di riferimento nell'allegato 2 OBDI
	c) filati, fasci di fibre o nastri continui impregnati di resina termoidurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (già materiali preimpregnati), costituiti dai materiali fibrosi o filamentosi di vetro o di carbonio diversi da quelli specificati in II.A1.010a o b.	
	<i>Nota:</i> questa voce non comprende i materiali fibrosi o filamentosi definiti in 1C010a, 1C010b, 1C210a e 1C210b.	
II.A1.010	Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o preformati di fibre di carbonio, come segue:	1C010e 1C210
	a) costituiti dai materiali fibrosi o filamentosi specificati in II.A1.009;	
	b) materiali fibrosi o filamentosi al carbonio impregnati in una matrice di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010a, 1C010b o 1C010c, per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli non superi 50 cm × 90 cm;	
	c) preimpregnati specificati in 1C010a, 1C010b o 1C010c, quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (T <sub>g</sub> ) inferiore a 433 K (160 °C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa.	
	<i>Nota:</i> questa voce con comprende i materiali fibrosi o filamentosi definiti alla voce 1C010e.	
II.A1.011	Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei missili, diversi da quelli specificati in 1C107.	1C107
II.A1.012	Acciai Maraging, diversi da quelli specificati in 1C116 e 1C216, aventi carico di rottura uguale o superiore a 2050 MPa, a 293 K (20 °C).	1C216
	<i>Nota tecnica:</i> l'acciaio sopra richiamato comprende l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.	

Numero dell'UE	Designazione	Numero di riferimento nell'allegato 2 OBDI
II.A1.013	<p>Tungsteno, tantalio, carburo di tungsteno, carburo di tantalio e relative leghe, aventi le due caratteristiche seguenti:</p> <p>a) in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro interno compreso tra 50 mm e 300 mm; e</p> <p>b) una massa maggiore di 5 kg.</p> <p><i>Nota:</i> questa voce non comprende il tungsteno, il carburo di tungsteno e le leghe di tungsteno definite in 1C226.</p>	1C226
II.A1.014	<p>Polveri elementari di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20 % di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 µm.</p>	
II.A1.015	<p>Tributilfosfato (TBP) puro [n. CAS 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5 %.</p>	
II.A1.016	<p>Acciai Maraging, diversi da quelli vietati da 1C116, 1C216 o II.A1.012.</p> <p><i>Nota tecnica:</i> gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da alto contenuto di nichelio, contenuto molto basso di carbonio e l'uso di elementi sostitutivi o precipitati per ottenere un aumento di resistenza e di durezza per invecchiamento della lega.</p>	
II.A1.017	<p>Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue:</p> <p>a) tungsteno e sue leghe, diversi da quelli vietati da 1C117, sotto forma di particelle uniformemente sferiche o atomizzate di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri contenenti il 97 % o più in peso di tungsteno;</p> <p>b) molibdeno e sue leghe, diversi da quelli vietati da 1C117, sotto forma di particelle uniformemente sferiche o atomizzate di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri contenenti il 97 % o più in peso di molibdeno;</p> <p>c) materiali in tungsteno in forma solida, diversi da quelli specificati in 1C226 o II.A1.013, composti dai seguenti materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tungsteno e sue leghe, contenenti in peso 97 % o più di tungsteno,</li> </ol>	

Numero dell'UE	Designazione	Numero di riferimento nell'allegato 2 OBDI
	2. tungsteno infiltrato con rame, contenente in peso 80 % o più di tungsteno, o 3. tungsteno infiltrato con argento, contenente in peso 80 % o più di tungsteno.	
II.A1.018	Leghe magnetiche tenere aventi la seguente composizione chimica: a) contenuto di ferro tra 30 % e 60 %; e b) contenuto di cobalto tra 40 % e 60 %.	
II.A1.019	Materiali fibrosi o filamentosi o materiali preimpregnati, non vietati dal presente allegato o dall'allegato 2 (II.A1.009 o II.A1.010) della presente ordinanza o non specificati nell'allegato 2 dell'OBDI, come segue: a) materiali fibrosi o filamentosi al carbonio; <i>Nota:</i> la lettera a non comprende i tessuti. b) filati, fasci di fibre o nastri continui impregnati di resina termoindurente costituiti da materiali fibrosi o filamentosi di carbonio; c) filati, fasci di fibre o nastri continui di poliacrilonitrile (PAN).	
<i>A2. Lavorazione dei materiali</i>		
II.A2.001	Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116: a) sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 0,1 g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a tavola vuota; b) controllori numerici, combinati con software di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con larghezza di banda in tempo reale superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a; c) dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misu-	2B116

Numero dell'UE	Designazione	Numero di riferimento nell'allegato 2 OBDI
	rata a tavola vuota, e utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a;	
	d) strutture di supporto del pezzo da collaudare e unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a tavola vuota, e utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.	
	<i>Nota tecnica:</i> per tavola vuota si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.	
II.A2.002	Macchine utensili e componenti e dispositivi di controllo numerico per macchine utensili, come segue:	2B201b 2B001c
	a) macchine utensili di rettifica aventi accuratezza di posizionamento con tutte le compensazioni disponibili uguale o minore (migliore) di 15 µm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari;	
	<i>Nota:</i> questa voce non comprende le macchine utensili di rettifica definite in 2B201b e 2B001c.	
	b) componenti e dispositivi di controllo numerico, appositamente progettati per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o in a.	
II.A2.003	Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:	2B119
	a) macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:	
	1. che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg,	
	2. che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm,	
	3. che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani, e	
	4. che siano in grado di realizzare l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g × mm per kg di massa rotante;	
	b) teste indicatrici progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a.	

Numero dell'UE	Designazione	Numero di riferimento nell'allegato 2 OBDI
	<i>Nota tecnica:</i> le teste indicatrici sono conosciute talvolta come strumentazione per il bilanciamento.	
II.A2.004	<p>Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <p>a) capacità di penetrazione uguale o superiore a 0,3 m della parete della cella calda (operazione attraverso la parete); o</p> <p>b) capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3 m (funzionamento sopra la parete).</p>	2B225
II.A2.006	<p>Forni in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C, come segue:</p> <p>a) forni di ossidazione;</p> <p>b) forni per trattamento termico in atmosfera controllata.</p> <p><i>Nota:</i> in questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale.</p>	2B226 2B227
II.A2.007	<p>Trasduttori di pressione, diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:</p> <p>a) elementi sensibili alla pressione costituiti di o protetti da materiali resistenti alla corrosione da esafluoruro di uranio UF<sub>6</sub>; e</p> <p>b) aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fondo scala inferiore a 200 kPa e accuratezza migliore di <math>\pm 1</math> % (fondo scala), o</li> <li>2. fondo scala di 200 kPa o superiore e accuratezza migliore di 2 kPa.</li> </ol>	2B230
II.A2.011	<p>Separatori centrifughi, in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;</li> </ol>	2B352c

Numero dell'UE	Designazione	Numero di riferimento nell'allegato 2 OBDI
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. fluoropolimeri;</li> <li>3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);</li> <li>4. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;</li> <li>5. tantalio o leghe di tantalio;</li> <li>6. titanio o leghe di titanio; o</li> <li>7. zirconio o leghe di zirconio.</li> </ol> <p><i>Nota:</i> questa voce non comprende i separatori centrifughi definiti alla voce 2B352c.</p>	
II.A2.012	<p>Filtri sinterizzati metallici di nichelio o leghe di nichelio contenenti più del 40 % in peso di nichelio.</p> <p><i>Nota:</i> questa voce non comprende i filtri definiti alla voce 2B352d.</p>	2B352d
II.A2.013	<p>Macchine per tornitura in lastra e per fluotornitura, diverse da quelle sottoposte ad autorizzazione da 2B009, 2B109 o 2B209, con forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN e componenti appositamente progettati per dette macchine.</p> <p><i>Nota tecnica:</i> ai fini di II.A2.013 sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano le funzioni di tornitura in lastra e di fluotornitura.</p>	
II.A2.014	<p>Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi); distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono:</p> <p><i>Nota:</i> Si veda anche allegato 2 voce III.A2.008.</p>	2B350e
	<p>a) fatte di uno dei seguenti materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo,</li> <li>2. fluoropolimeri,</li> <li>3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro),</li> <li>4. grafite o carbonio grafite,</li> <li>5. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio,</li> </ol>	

Numero dell'UE	Designazione	Numero di riferimento nell'allegato 2 OBDI
	6. tantalio o leghe di tantalio, 7. titanio o leghe di titanio, o 8. zirconio o leghe di zirconio; o	
	b) fatte di acciaio inossidabile e di uno o più materiali specificati in II.A2.014a.	
	<i>Nota tecnica:</i> il carbonio grafite è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite.	
II.A2.015	Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350d, quali:	2B350d
	<i>Nota:</i> Si veda anche allegato 2 voce III.A2.009.	
	Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m <sup>2</sup> e inferiore a 30 m <sup>2</sup> ; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, in cui tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi sono:	
	a) fatte di uno dei seguenti materiali:	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo,</li> <li>2. fluoropolimeri,</li> <li>3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro),</li> <li>4. grafite o carbonio grafite,</li> <li>5. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio,</li> <li>6. tantalio o leghe di tantalio,</li> <li>7. titanio o leghe di titanio,</li> <li>8. zirconio o leghe di zirconio,</li> <li>9. carburo di silicio,</li> <li>10. carburo di titanio; o</li> </ol>	
	b) fatta di acciaio inossidabile e di uno o più materiali specificati in II.A2.015a.	
	<i>Nota:</i> questa voce non comprende i radiatori per veicoli.	
	<i>Nota tecnica:</i> i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.	

Numero dell'UE	Designazione	Numero di riferimento nell'allegato 2 OBDI
II.A2.016	<p>Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m<sup>3</sup>/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m<sup>3</sup>/ora (alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono:</p>	2B350i
	<p><i>Nota:</i> Si veda anche allegato 2 voce II.A2.010.</p>	
	<p>a) fatte di uno dei seguenti materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo,</li> <li>2. materiali ceramici,</li> <li>3. ferrosilicio,</li> <li>4. fluoropolimeri,</li> <li>5. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro),</li> <li>6. grafite o carbonio grafite,</li> <li>7. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio,</li> <li>8. tantalio o leghe di tantalio,</li> <li>9. titanio o leghe di titanio,</li> <li>10. zirconio o leghe di zirconio,</li> <li>11. zirconio o leghe di zirconio,</li> <li>12. leghe di alluminio; o</li> </ol> <p>b) fatte di acciaio inossidabile e di uno o più materiali specificati in II.A2.016a.</p>	
	<p><i>Nota tecnica:</i> i materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.</p>	

Numero dell'UE	Designazione	Numero di riferimento nell'allegato 2 OBDI
----------------	--------------	--

### A3. Materiali elettronici

II.A3.001 Alimentatori in corrente continua ad alta tensione aventi le due caratteristiche seguenti: 3A227

- a) in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con potenza di uscita uguale o superiore a 5kW con o senza sweeping, e
- b) stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 4 ore.

*Nota:* questa voce non comprende gli alimentatori definiti alle voci 0B001j5 e 3A227.

II.A3.002 Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati alle voci 3A233 o 0B002g, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni: 3A233

- a) spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);
- b) spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS)
- c) spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS)
- d) spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con materiali resistenti alla corrosione da esafluoruro di uranio (UF<sub>6</sub>);
- e) spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti:
  1. camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno e equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (– 80 °C), o
  2. camera sorgente costruita, placcata o rivestita con materiali resistenti alla corrosione da esafluoruro di uranio (UF<sub>6</sub>);
- f) spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.

Numero dell'UE	Designazione	Numero di riferimento nell'allegato 2 OBDI
II.A3.003	Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi qualitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale.	
<i>A6. Sensori e laser</i>		
II.A6.001	Barre di granato di ittrio (YAG).	
II.A6.002	Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002 e 6A004b, come segue: apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d'onda 9 000 nm – 17 000 nm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe).	6A002 6A004b
II.A6.003	Correttori del fronte d'onda da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e specchi deformabili, compresi gli specchi bimorfi.	6A003
<i>Nota:</i> questa voce non comprende gli specchi definiti alle voci 6A004a, 6A005e e 6A005f.		
II.A6.004	Laser ad argon ionizzato aventi un'energia di uscita pari o superiore a 5 W.	6A005a6 6A205a
<i>Nota:</i> questa voce non comprende i laser ad argon ionizzato definiti alle voci 0B001g5, 6A005 e 6A205a.		
II.A6.005	Laser a semiconduttore e relativi componenti, come segue:	6A005b
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) laser a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100;</li> <li>b) cortine di laser a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W.</li> </ul>		
<i>Note:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. i laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.</li> <li>2. Questa voce con comprende i laser definiti alle voci 0B001g5, 0B001h6 e 6A005b.</li> <li>3. Questa voce non comprende i diodi laser con lunghezza d'onda compresa nella gamma 1200 nm–2000 nm.</li> </ul>		
II.A6.006	Laser a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, con lunghezza di onda tra 9 µm e 17 µm, e pile di allineamenti di laser a semiconduttore	6A005b

Numero dell'UE	Designazione	Numero di riferimento nell'allegato 2 OBDI
	contenenti almeno un allineamento di laser a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda.	
	<i>Note:</i>	
	1. i laser a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.	
	2. Questa voce con comprende i laser a semiconduttore definiti alle voci 0B001h6 e 6A005b.	
II.A6.007	Laser accordabili allo stato solido e loro componenti appositamente progettati, come segue:	6A005c1
	a) laser in titanio-zaffiro;	
	b) laser in alessandrite.	
	<i>Nota:</i> questa voce non comprende i laser in titanio-zaffiro e in alessandrite definiti alle voci 0B001g5, 0B001h6 e 6A005c1.	
II.A6.008	Laser (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, con lunghezza di onda di uscita superiore a 1000 nm ma non superiore a 1100 nm ed energia di uscita superiore a 10 J per impulso.	6A005c2
	<i>Nota:</i> questa voce non comprende i laser (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio definiti alla voce 6A005c2b.	
II.A6.009	Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:	6A203b4c
	a) tubi per l'immagine e dispositivi per l'immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza pari o superiore a 1 kHz;	
	b) componenti a frequenza di ripetizione;	
	c) celle di Pockels.	
II.A6.010	Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203c, appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a $50 \times 10^3$ Gy (silicio) [ $5 \times 10^6$ rad (silicio)] senza degradazione funzionale.	6A203c
	<i>Nota tecnica:</i> il termine Gy (Silicio) si riferisce all'energia in Joule per kg assorbita da un campione non schermato di silicio esposto a radiazioni ionizzanti.	
II.A6.011	Oscillatori e amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili aventi tutte le caratteristiche seguenti:	6A205c
	1. lunghezza d'onda compresa tra 300 nm e 800 nm;	

Numero dell'UE	Designazione	Numero di riferimento nell'allegato 2 OBDI
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. potenza di uscita media superiore a 10 W ma non superiore a 30 W;</li> <li>3. cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz; e</li> <li>4. larghezza di impulso inferiore a 100 ns.</li> </ol> <p><i>Note:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Questa voce non comprende gli oscillatori monomodo.</li> <li>2. Questa voce non comprende gli amplificatori e oscillatori laser a coloranti accordabili ad impulsi definiti alle voci 6A205c, 0B001g5 e 6A005.</li> </ol>	
II.A6.012	<p>Laser ad impulsi ad anidride carbonica aventi tutte le caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lunghezza d'onda compresa tra 9 000 nm e 11 000 nm;</li> <li>2. cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;</li> <li>3. potenza di uscita media superiore a 100 W ma non superiore a 500 W; e</li> <li>4. larghezza di impulso inferiore a 200 ns.</li> </ol> <p><i>Nota:</i> questa voce non comprende gli amplificatori e oscillatori laser ad anidride carbonica ad impulsi definiti alle voci 6A205d, 0B001h6. e 6A005d.</p>	6A205d
II.A6.013	<p>Laser a vapore di rame aventi le due caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lunghezza d'onda compresa tra 500 e 600 nm; e</li> <li>2. potenza di uscita media superiore a 15W.</li> </ol>	6A005b
II.A6.014	<p>Laser ad impulsi a monossido di carbonio aventi tutte le caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lunghezza d'onda compresa tra 5000 e 6000 nm;</li> <li>2. cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;</li> <li>3. potenza di uscita media superiore a 100 W; e</li> <li>4. larghezza di impulso inferiore a 200 ns.</li> </ol> <p><i>Nota:</i> questa voce non sottopone ad autorizzazione i laser industriali a monossido di carbonio di potenza superiore (normalmente di 1–5 kW) utilizzati in applicazioni quali il taglio e la saldatura, poiché questi tipi di laser sono a onda continua o pulsati con una larghezza di impulso superiore a 200 ns.</p>	

Numero dell'UE	Designazione	Numero di riferimento nell'allegato 2 OBDI
----------------	--------------	--

### A7. Materiale avionico e di navigazione

II.A7.001 Sistemi di navigazione inerziale e loro componenti appositamente progettati, come segue: 7A003  
7A103

- I. Sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su aeromobili civili dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati, come segue:
  - a) sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) e apparecchiature inerziali progettati per aeromobili, veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o veicoli spaziali per l'assetto, la guida o il controllo, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
    1. errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora errore circolare probabile (CEP) o inferiore (migliore), o
    2. specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g;
  - b) sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di navigazione con riferimenti a basi di dati (DBRN) per l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una accuratezza di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un CEP di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o DBRN per un massimo di quattro minuti;
  - c) apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:
    1. progettati per avere una accuratezza di puntamento azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, o
    2. progettati per avere un livello di shock non operativo di almeno 900 g con durata di almeno 1 millisecondo.

*Nota:* i parametri di cui alle lettere a e b sono applicabili in presenza di una qualsiasi delle condizioni ambientali seguenti:

Numero dell'UE	Designazione	Numero di riferimento nell'allegato 2 OBDI
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g valore efficace nella prima mezz'ora e una durata di collaudo totale di un'ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 g<sup>2</sup>/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1000 Hz; e</li> <li>b) attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 g<sup>2</sup>/Hz e 0,01 g<sup>2</sup>/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1000 e 2000 Hz;</li> </ol> </li> <li>2. rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a +2,62 radianti/s (150 gradi/s); oppure</li> <li>3. conforme alle norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti numeri 1 e 2.</li> </ol>	
	<i>Note tecniche:</i>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. la lettera b si riferisce a sistemi in cui i sistemi di navigazione inerziale e altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un'unità singola per assicurare migliori prestazioni.</li> <li>2. CEP: in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50% delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50% delle probabilità di essere situati.</li> </ol>	
	<p>II. Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati.</p>	
	<p>III. Apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello.</p>	
	<i>A9. Materiale aerospaziale e propulsione</i>	
	II.A9.001 Bulloni esplosivi.	

---

**C. Altre tecnologie e software**

---

Numero dell'UE	Designazione
II.B.001	Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo dei beni elencati in questo allegato.
II.B.002	Tecnologie necessarie per lo sviluppo o la produzione dei beni elencati nell'allegato 2.

---

*Allegato 2*  
(art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 3 e 14 cpv. 4)

## Beni, tecnologie e software soggetti all'obbligo di autorizzazione per la fornitura di determinati beni a duplice impiego

### A. Beni

Numero dell'UE	Designazione	Numero di riferimento nell'allegato 2 OBDI
<i>A0. Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature</i>		
III.A0.015	<p>Camere a guanti (glove boxes) appositamente progettate per isotopi radioattivi, fonti radioattive o radionuclidi.</p> <p><i>Nota tecnica:</i> sono definite camere a guanti le apparecchiature che proteggono gli utilizzatori da vapori, particelle o radiazioni pericolose provenienti da materiali all'interno dell'apparecchiatura manipolati o trattati da una persona all'esterno dell'apparecchiatura per mezzo di manipolatori o guanti integrati nell'apparecchiatura.</p>	0B006
III.A0.016	Sistemi di monitoraggio di gas tossico progettati per un funzionamento continuo e il rilevamento del solfuro di idrogeno e relativi rilevatori appositamente progettati.	0A001 0B001c
III.A0.017	Rilevatori di fughe di elio.	0A001 0B001c
<i>A1. Materiali, prodotti chimici, «microrganismi» e «tossine»</i>		
III.A1.003	<p>Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400mm, costituiti da uno dei seguenti materiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75% o più senza stiramento;</li> <li>b) poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10% o più di fluoro combinato;</li> <li>c) elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30% o più di fluoro combinato;</li> <li>d) policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel-F ®);</li> <li>e) fluoroelastomeri (es. Viton ®, Tecnoflon ®);</li> <li>f) politetrafluoroetilene (PTFE).</li> </ul>	
III.A1.004	<p>Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, compresi i dosimetri personali.</p> <p><i>Nota:</i> questa voce non comprende i sistemi di rilevazione nucleare definiti in 1A004c.</p>	1A004c

Numero dell'UE	Designazione	Numero di riferimento nell'allegato 2 OBDI
III.A1.020	<p>Acciai legati in lamiere o piastre, aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <p>a) acciai legati con una resistenza a trazione pari o superiore a 1 200 MPa a 293K (20 °C), o</p> <p>b) acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto.</p> <p><i>Nota:</i> le leghe sopra richiamate comprendono quelle prima o dopo il trattamento termico.</p> <p><i>Nota tecnica:</i> l'acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto ha una microstruttura a due fasi composta da grani di acciaio ferritico e austenitico e stabilizzata con l'aggiunta di azoto.</p>	1C116 1C216
III.A1.021	Materiale composito carbonio-carbonio.	1A002b1
III.A1.022	Leghe di nichel in forma grezza o semilavorata contenenti, in peso, il 60 % o più di nichel.	1C002c1a
III.A1.023	<p>Leghe di titanio in lamiere o piastre aventi carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa a 293 K (20 °C).</p> <p><i>Nota:</i> le leghe sopra richiamate comprendono quelle prima o dopo il trattamento termico.</p>	1C002b3
III.A1.024	<p>Propellenti e costituenti chimici per propellenti diversi, come segue:</p> <p>a) diisocianato di toluene (TDI);</p> <p>b) diisocianato di metilendifenile (MDI);</p> <p>c) diisocianato di isoforone (IPDI);</p> <p>d) perclorato di sodio;</p> <p>e) xilidina;</p> <p>f) polietere con gruppi terminali ossidrilici (HTPE);</p> <p>g) etere caprolattone con gruppi terminali ossidrilici (HTCE).</p> <p><i>Nota tecnica:</i> questa voce si riferisce alle sostanze pure e a qualsiasi miscela composta per almeno il 50% da una delle sostanze chimiche di cui sopra.</p>	1C111
III.A1.025	<p>Sostanze lubrificanti contenenti come ingredienti principali uno dei composti o sostanze seguenti:</p> <p>a) perfluoroalchilietere, (n. CAS 60164-51-4);</p> <p>b) perfluoropolialchilietere, PFPE, (n. CAS 6991-67-9).</p> <p>Per sostanze lubrificanti si intendono oli e fluidi.</p>	1C006

Numero dell'UE	Designazione	Numero di riferimento nell'allegato 2 OBDI
III.A1.026	Leghe berillio-rame o rame-berillio in lamiere, fogli, strisce o barre laminate, comprendenti rame, quale elemento principale in peso, e altri elementi tra cui il berillio (meno del 2% in peso).	1C002b
<i>A2. Lavorazione dei materiali</i>		
III.A2.008	Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi); e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono fatte di uno qualunque dei materiali seguenti: <i>Nota:</i> Si veda anche l'allegato 1 alla voce II.A2.014 1. acciaio inossidabile. <i>Nota:</i> per l'acciaio inossidabile contenente, in peso, più del 25 % di nichel e del 20 % di cromo si veda la voce II.A2.014a.	2B350e
III.A2.009	Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350d, quali: <i>Nota:</i> Si veda anche l'allegato 1 alla voce II.A2.015. Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m <sup>2</sup> e inferiore a 30 m <sup>2</sup> ; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, in cui tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi sono fatte di acciaio inossidabile. <i>Nota 1:</i> per l'acciaio inossidabile contenente, in peso, più del 25% di nichel e del 20% di cromo si veda la voce II.A2.015a. <i>Nota 2:</i> questa voce non comprende i radiatori per veicoli. <i>Nota tecnica:</i> I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.	2B350d
III.A2.010	Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m <sup>3</sup> /ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m <sup>3</sup> /ora (alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni	2B350d

Numero dell'UE	Designazione	Numero di riferimento nell'allegato 2 OBDI
	<p>di 101 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono fatte di acciaio inossidabile.</p> <p><i>Nota:</i> Si veda anche l'allegato 1 alla voce II.A2.016.</p> <p><i>Nota:</i> per l'acciaio inossidabile contenente, in peso, più del 25 % di nichel e del 20 % di cromo si veda la voce II.A2.016a.</p> <p><i>Nota tecnica:</i> I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.</p>	
III.A2.017	<p>Macchine a scarica elettrica (EDM) per l'asportazione o il taglio di metalli, ceramiche o materiali compositi, come segue, e i relativi elettrodi appositamente progettati:</p> <p>a) macchine a scarica elettrica con elettrodo in grafite o a tuffo;</p> <p>b) macchine a scarica elettrica con elettrodo a filo.</p>	2B001d
	<p><i>Nota:</i> Le macchine a scarica elettrica sono più conosciute come macchine per elettroerosione (EDM) a filo o a tuffo.</p>	
III.A2.018	<p>Macchine di misura a coordinate (CMM) con controllo a calcolatore o con controllo numerico, o macchine di controllo dimensionale, aventi un errore di indicazione massimo tridimensionale (volumetrico) tollerato (MPPE) in un punto qualunque della gamma di funzionamento della macchina (ossia tra la lunghezza degli assi) uguale o minore (migliore) di <math>(3 + L/1\ 000)</math> <math>\mu\text{m}</math> (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in millimetri), misurata in base alla norma ISO 10360-2 (2001), e relative sonde di misura.</p>	2B006a 2B206a
III.A2.019	<p>Saldatrici a fascio elettronico con controllo computerizzato o digitalizzato, e i relativi componenti appositamente progettati.</p>	2B001e1b
III.A2.020	<p>Saldatrici e tagliatrici laser con controllo computerizzato o digitalizzato, e i relativi componenti appositamente progettati.</p>	2B001e1c
III.A2.021	<p>Tagliatrici al plasma con controllo computerizzato o digitalizzato, e i relativi componenti appositamente progettati.</p>	2B001e1
III.A2.022	<p>Dispositivi di monitoraggio delle vibrazioni appositamente progettati per rotori o attrezzature e mac-</p>	2B116

Numero dell'UE	Designazione	Numero di riferimento nell'allegato 2 OBDI
	chinari rotanti, capaci di misurare le frequenze nell'intervallo 600–2000 Hz.	
III.A2.023	Pompe per vuoto ad anello liquido, e i relativi componenti appositamente progettati.	2B231 2B350i
III.A2.024	Pompe per vuoto rotative, e i relativi componenti appositamente progettati. <i>Nota 1:</i> III.A2.024 non concerne le pompe per vuoto rotative che sono appositamente progettate per altre apparecchiature. <i>Nota 2:</i> la condizione di esportabilità delle pompe per vuoto rotative che sono appositamente progettate per altre apparecchiature è determinata dalla condizione di esportabilità della relativa apparecchiatura.	2B231 2B235i 0B002f
III.A2.025	Filtri dell'aria, come sotto indicato, che presentano una o più dimensioni fisiche superiori a 1000 mm: a) filtri antiparticolato ad elevata efficienza (HEPA); b) filtri dell'aria a bassissima penetrazione (ULPA). <i>Nota:</i> III.A2.025 non concerne i filtri dell'aria appositamente progettati per le apparecchiature mediche.	2B352d

### A3. Materiali elettronici

III.A3.004	Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi qualitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale.	
III.A3.005	Variatori di frequenza, generatori di frequenza e azionamenti elettrici a velocità variabile, che presentano tutte le seguenti caratteristiche: a) potenza di uscita polifase uguale o superiore a 10 W; b) in grado di funzionare ad una frequenza di 600 Hz o superiore; e c) controllo di frequenza migliore (inferiore) dello 0,2%.	3A225 0B001b13

*Nota tecnica:* variatori di frequenza includono i convertitori di frequenza e gli invertitori di frequenza.

*Note:*

1. la presente voce non concerne i variatori di frequenza che includono protocolli o interfacce di comunicazione progettati per specifici macchinari industriali (p. es. mac-

Numero dell'UE	Designazione	Numero di riferimento nell'allegato 2 OBDI
	<p>chine utensili, torni, macchine per circuiti stampati) di modo che i variatori di frequenza non possono essere <i>utilizzati</i> per altri scopi, pur presentando le caratteristiche di prestazione sopra indicate;</p> <p>2. la presente voce non concerne i variatori di frequenza appositamente progettati per i veicoli e che funzionano con una sequenza di controllo che viene reciprocamente comunicata tra variatore di frequenza e unità di controllo del veicolo.</p>	
	<i>A6. Sensori e laser</i>	
III.A6.012	<p>Sensori di vuoto e pressione, azionati a energia elettrica e con un'accuratezza di misurazione del 5% o meno.</p> <p>Sensori di vuoto e pressione includono i vacuometri Pirani, Penning e i manometri capacitivi.</p>	0B001b
III.A6.013	<p>Microscopi e relativi apparecchiature e rilevatori, come segue:</p> <p>a) microscopi elettronici a scansione;</p> <p>b) microscopi Auger a scansione;</p> <p>c) microscopi elettronici a trasmissione;</p> <p>d) microscopi a forza atomica;</p> <p>e) microscopi a scansione di forza;</p> <p>f) attrezzature e rilevatori,</p> <p>appositamente progettati per essere utilizzati con i microscopi indicati alle lettere a–e, che applicano una qualsiasi delle seguenti tecniche di analisi dei materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. spettroscopia fotoelettronica a raggi X (XPS),</li> <li>2. spettroscopia a dispersione a raggi X (EDX, EDS), o</li> <li>3. spettroscopia elettronica per analisi chimiche (ESCA).</li> </ol>	6B
	<i>A7. Materiale avionico e di navigazione</i>	
III.A7.002	<p>Accelerometri contenenti un trasduttore piezoelettrico in ceramica, con una sensibilità di 1000 mV/g o superiore.</p>	7A001

Numero dell'UE	Designazione	Numero di riferimento nell'allegato 2 OBDI
<i>A9. Materiale aerospaziale e propulsione</i>		
III.A9.002	Celle di carico capaci di misurare la propulsione del motore a reazione di capacità superiore a 30 kN. <i>Nota tecnica:</i> per celle di carico si intendono dispositivi e trasduttori per la misurazione di forza sia di tensione che di compressione. <i>Nota:</i> la presente voce non concerne le attrezzature, i dispositivi o trasduttori, appositamente progettati per la misurazione del peso di automezzi, ad esempio le pesche a ponte.	9B117
III.A9.003	Le turbine a gas per la produzione di energia elettrica, i relativi componenti e attrezzature, come segue:	9A001
	a) turbine a gas appositamente progettate per la produzione di energia elettrica, con una potenza superiore a 200 MW;	9A002 9A003 9B001 9B003 9B004
	b) palette, statori, camere di combustione e ugelli di iniezione di combustibile, appositamente progettati per le turbine a gas che producono energia elettrica indicate alla lettera a;	
	c) apparecchiature appositamente progettate per lo sviluppo e la produzione di turbine a gas per la produzione di energia elettrica indicate alla lettera a.	

## B. Tecnologie e software

Numero dell'UE	Designazione	Numero di riferimento nell'allegato 2 OBDI
III.B.001	Tecnologie e software necessari per l'utilizzo degli articoli elencati nella parte A (Beni).	1B225

*Allegato 3*  
(art. 4 cpv. 1–4)

## **Beni e tecnologie soggetti ai divieti concernenti beni e tecnologie per i veicoli aerei senza equipaggio e per i missili**

### **A. Definizioni**

Nel presente allegato s'intende per:

- a. *aeromobile*: veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante, rotore basculante o ala basculante;
- b. *circuito integrato monolitico a microonde (MMIC)*: circuito integrato monolitico che funziona a frequenze d'onda millimetriche o microonde;
- c. *cella primaria*: cella che non è progettata per essere caricata da un'altra sorgente;
- d. *sistema di navigazione via satellite*: sistema per calcolare la posizione dei ricevitori sulla base dei segnali ricevuti dai satelliti, compresi i sistemi globali di navigazione via satellite (GNSS) e i sistemi regionali di navigazione via satellite (RNSS);
- e. *veicolo aereo senza equipaggio (UAV)*: aeromobile capace di alzarsi in volo e di eseguire il volo controllato e la navigazione senza presenza umana a bordo.

### **B. Categoria 1 – Materiali speciali e relative apparecchiature**

Codice SA	Designazione
	Materiali energetici, come segue, e relative miscele:
ex 2812 90	di fluoroammina (n. CAS 10405-27-3)
ex 2850 00	azoturo di piombo (n. CAS 13424-46-9), stufinato normale di piombo
ex 2908 99	(n. CAS 15245-44-0) e stufinato basico di piombo (n. CAS 12403-82-6)
ex 3602 00	ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi
ex 2904 20	trinitronaftalina (CUS 90003)
ex 2904 20	tetranitronaftalina
ex 2904 20	trinitrossilene
ex 2904 20	2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (n. CAS 118-96-7)
ex 2905 59	2,2-dinitropropanolo (n. CAS 918-52-5)
ex 2908 99	picrato di ammonio (n. CAS 131-74-8)
ex 2909 30	trinitroanisolo (n. CAS 606-35-9)
ex 2916 12	etilesilacrilato (n. CAS 103-11-7)

Codice SA	Designazione
ex 2917 19	diottimalcato (n. CAS 142-16-5)
ex 2920 90	nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (n. CAS 55-63-0)
ex 2920 90	etilendiamminodinitrato (EDDN) (n. CAS 20829-66-7)
ex 2920 90	pentaeritritetranitrato (PETN) (n. CAS 78-11-5)
ex 2921 44	4-nitrodifenilammina (4-NDPA) (n. CAS 836-30-6)
ex 2921 44	esanitrodifenilammina (n. CAS 131-73-7)
ex 2924 21	dietildifenilurea (n. CAS 85-98-3), dimetildifenilurea (n. CAS 611-92-7), metileildifenilurea
ex 2924 21	N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (n. CAS 603-54-3)
ex 2924 21	metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile) (n. CAS 13114-72-2)
ex 2924 21	etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile) (n. CAS 64544-71-4)
ex 2931 90	trietilalluminio (TEA) (n. CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (n. CAS 75-24-1) e altri alchili pirofolicci metallici e arili di litio, sodio, magnesio, zinco o boro
ex 2933 79	N-metil-2-pirrolidinone, 1-metil-2-pirrolidinone (n. CAS 872-50-4)
ex 3505 10	nitroamido (n. CAS 9056-38-6)
ex 3601 00	Polvere nera
3912 20	nitrocellulosa (n. CAS 9004-70-0)
ex 5402 11	Materiali fibrosi o filamentosi non sottoposti ad autorizzazione nel-
ex 5501 11	l'allegato 2, parte 2, voci 1C010 o 1C210 OBDI <sup>17</sup> , destinati all'uso
ex 5503 11	in strutture composite con modulo specifico di $3,18 \times 10^6$ m o più
ex 6815 11	e carico di rottura specifico di $7,62 \times 10^4$ m o più.
ex 6815 12	
ex 6815 19	
ex 7019 19	
ex 2805 30	Nanomateriali, come segue:
ex 2846 10	a. nanomateriali semiconduttori;
ex 2846 90	b. nanomateriali a base di compositi; oppure
ex 5402 11	
ex 5501 11	c. qualsiasi dei seguenti nanomateriali a base di carbonio:
ex 5503 11	1. nanotubi di carbonio;
ex 6815 11	2. nanofibre di carbonio;
ex 6815 12	3. fullereni;
ex 6815 13	

<sup>17</sup> RS 946.202.1

Codice SA	Designazione
ex 6815 19	4. grafeni; oppure
ex 7019 12	5. nanoparticelle sferiche concentriche di carbonio (cipolle).
ex 7019 19	
	<i>Note</i>
	Ai fini della presente autorizzazione, per nanomateriale si intende un materiale che soddisfa almeno uno dei criteri seguenti:
	1. consiste di particelle aventi una o più dimensioni esterne comprese fra 1 nm e 100 nm per oltre l'1 % della distribuzione dimensionale numerica;
	2. presenta strutture interne o di superficie aventi una o più dimensioni comprese fra 1 nm e 100 nm;
	3. ha una superficie specifica in volume superiore a 60 m <sup>2</sup> /cm <sup>3</sup> , ad esclusione dei materiali che consistono di particelle di dimensioni inferiori a 1 nm.
ex 2849 90	Tungsteno, carburo di tungsteno e leghe di tungsteno, non sottoposti
ex 8101 10	ad autorizzazione nell'allegato 2, parte 2, voci 1C117 e 1C226 OBDI
ex 8101 94	e nell'allegato 2, parte B, voce II.A1.013 o II.A1.017 della presente ordi-
ex 8101 97	inanza, contenenti in peso più del 90 % di tungsteno.
ex 8101 99	
	<i>Nota 1</i>
	Ai fini della presente autorizzazione, sono esclusi i fili.
	<i>Nota 2</i>
	Ai fini della presente autorizzazione, sono esclusi gli strumenti medici o chirurgici.
ex 3901 20	Polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE), non sottoposto
ex 5402 39	ad autorizzazione nell'allegato 2, parte 2, voce 1C010 o 1C210 OBDI,
ex 5402 49	presentato in una delle forme seguenti:
ex 5402 59	a. forme primarie;
ex 5402 69	b. filati o monofilamenti;
ex 5404 90	c. fasci di filamenti;
ex 5407 20	d. fasci di fibre (rovings);
ex 5501 90	e. fibre in fiocco o tagliate;
ex 5503 90	f. tessuti;
ex 5506 90	g. pasta o borre.
ex 5601 30	

## C. Categoria 2 – Trattamento e lavorazione di materiali

Codice SA	Designazione
ex 8482 10	Cuscinetti e sistemi di cuscinetti non sottoposti ad autorizzazione
ex 8482 20	nell'allegato 2, parte 2, voci 2A001 e 2A101 OBDI:
ex 8482 30	a. cuscinetti a sfere o cuscinetti a sfere piene, aventi tolleranze speci-
ex 8482 40	ficate dal fabbricante secondo ABEC 7, ABEC 7P o ABEC 7T
ex 8482 50	o norma ISO classe 4 o migliori (o norme equivalenti) e aventi
ex 8482 80	una delle caratteristiche seguenti:
ex 8482 91	1. fabbricati per l'uso a temperature di funzionamento superiori
	a 573 K (300 °C) con l'impiego di materiali speciali o di tratta-
	menti termici speciali,
	2. con elementi lubrificanti o modifiche componentistiche che, se-
	condo le specifiche del fabbricante, sono appositamente proget-
	tati per consentire ai cuscinetti di funzionare a velocità superiori
	a 2,3 milioni DN;
	b. cuscinetti a rulli conici pieni, aventi tolleranze specificate dal fab-
	bricante secondo ANSI/AFBMA classe 00 (pollici) o classe A (me-
	triche) o migliori (o norme equivalenti) e aventi una delle caratteri-
	stiche seguenti:
	1. con elementi lubrificanti o modifiche componentistiche che, se-
	condo le specifiche del fabbricante, sono appositamente proget-
	tati per consentire ai cuscinetti di funzionare a velocità superiori
	a 2,3 milioni DN,
	2. fabbricati per l'uso a temperature di funzionamento inferiori
	a 219 K (- 54 °C) o superiori a 423 K (150 °C);
	c. cuscinetti lubrificati a lamina di gas fabbricati per l'uso a tempera-
	ture di funzionamento pari o superiori a 561 K (288 °C) e con capa-
	cià di carico unitario superiore a 1 MPa;
	d. sistemi di cuscinetti magnetici attivi;
	e. cuscinetti con guarnizione di tessuto ad allineamento automatico
	o cuscinetti portanti a scorrimento con guarnizione di tessuto fab-
	bricati per essere utilizzati a temperature di funzionamento inferiori
	a 219 K (- 54 °C) o superiori a 423 K (150 °C).

### Note tecniche

1. DN rappresenta il prodotto del diametro del foro del cuscinetto in mm per la velocità di rotazione del cuscinetto in giri/minuto.
2. Le temperature di funzionamento comprendono le temperature ottenute dopo l'arresto di un motore a turbina a gas.

Codice SA	Designazione
ex 8482 10	Apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti funzionanti nella gamma di frequenze comprese tra 30 GHz e 3 000 GHz e con risoluzione spaziale da 0,1 mrad (milliradiante) fino a 1 mrad compreso a una distanza di 100 m, e componenti diverse da quelle specificate OBDI.
ex 8526 10	
ex 8526 92	
	Nota: le apparecchiature di individuazione di oggetti nascosti includono, in via non esaustiva, le apparecchiature per i controlli su persone, documenti, bagagli, altri effetti personali, merci o corrispondenza.
	<i>Nota tecnica:</i>
	La gamma di frequenze comprende generalmente le regioni delle onde millimetriche, delle onde submillimetriche e la regione terahertz.
ex 8456 30	Unità di controllo numerico per macchine utensili e macchine utensili a controllo numerico, diverse da quelle specificate nell'OBDI:
ex 8457 10	
ex 8457 20	a. unità di controllo numerico per macchine utensili:
ex 8457 30	1. con quattro assi a interpolazione che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura,
ex 8458 11	2. con due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura e un incremento programmabile minimo migliore (minore) di 0,001 mm, oppure
ex 8458 91	3. con due, tre o quattro assi a interpolatura che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura, e in grado di ricevere direttamente (in linea) ed elaborare dati di progettazione assistita da calcolatore (CAD) a fini di preparazione interna di istruzioni macchina;
ex 8459 10	b. schede di controllo del movimento appositamente progettate per macchine utensili e aventi una delle caratteristiche seguenti:
ex 8459 31	
ex 8459 51	
ex 8459 61	
ex 8460 12	
ex 8460 22	
ex 8460 23	
ex 8460 24	
ex 8537 10	
	2. capacità di elaborare dati in tempo reale per modificare quelli relativi alla traiettoria dell'utensile, alla velocità di avanzamento e al mandrino, durante l'operazione di lavorazione, per mezzo di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- calcolo e modifica automatici di dati di programmi pezzo per la lavorazione su due o più assi mediante cicli di misurazione e accesso ai dati sorgente, oppure</li> <li>- controllo adattivo con più di una variabile fisica misurata ed elaborata mediante un modello di calcolo (strategia) per modificare una o più istruzioni di lavorazione al fine di ottimizzare il processo;</li> </ul>
	3. capacità di ricevere ed elaborare dati CAD a fini di preparazione interna di istruzioni macchina;

Codice SA	Designazione
c.	<p>macchine utensili a controllo numerico che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il controllo di contornatura simultaneo su due o più assi e che hanno entrambe le caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura;</li> <li>2. accuratezza di posizionamento secondo la norma ISO 230/2 (2006), con tutte le compensazioni disponibili: <ul style="list-style-type: none"> <li>– migliore di 15 µm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le macchine di rettifica,</li> <li>– migliore di 15 µm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le fresatrici,</li> <li>– migliore di 15 µm su uno qualsiasi degli assi lineari (posizionamento globale) per le macchine di tornitura; oppure</li> </ul> </li> </ol>
d.	<p>macchine utensili per l'asportazione o il taglio di metalli, ceramiche o materiali compositi, come segue, che, conformemente alle specifiche tecniche del fabbricante, possono essere equipaggiate con dispositivi elettronici per il controllo di contornatura simultaneo su due o più assi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. macchine utensili di tornitura, rettifica, fresatura o qualsiasi loro combinazione, aventi due o più assi che possono essere coordinati simultaneamente per il controllo di contornatura e aventi una delle caratteristiche seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>– uno o più mandrini basculanti di contornatura;</li> </ul> </li> </ol>
	<p><i>Nota, esclusivamente per le macchine utensili di rettifica o fresatura</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– eccentricità (spostamento assiale) in una rotazione completa del mandrino minore (migliore) di 0,0006 mm lettura totale del misuratore (TIR);</li> </ul>
	<p><i>Nota, esclusivamente per le macchine utensili di tornitura</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– fuori rotondità (spostamento radiale) in una rotazione completa del mandrino minore (migliore) di 0,0006 mm lettura totale del misuratore (TIR); oppure</li> <li>– accuratezza di posizionamento, con tutte le compensazioni disponibili, minore (migliore) di: 0,001 o su qualsiasi asse di rotazione;</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. macchine per lavorazione elettroerosiva (EDM) del tipo a filo aventi possibilità di coordinazione simultanea per controllo di contornatura su cinque o più assi.</li> </ol>

---

Codice SA	Designazione
ex 8207 19	Assieme, circuito o inserti appositamente progettati per macchine utensili sottoposte ad autorizzazione nel presente allegato:
ex 8207 20	
ex 8207 50	a. assiami di mandrini, che consistono come assieme minimo in mandrini e cuscinetti il cui movimento radiale (fuori rotondità) o assiale (eccentricità) in una rotazione completa del mandrino è minore (migliore) di 0,0006 mm, lettura totale del misuratore (TIR);
ex 8207 60	
ex 8207 90	
ex 8466 10	
ex 8466 20	
ex 8466 30	b. inserti di utensili da taglio in diamante a punta singola, aventi le caratteristiche seguenti:
ex 8466 93	
ex 8537 10	1. in grado di effettuare tagli senza difetti né scheggiature rilevabili ad ingrandimenti di 400 volte in qualsiasi direzione,
ex 8538 90	2. raggio di taglio da 0,1 a 5 mm, compresi,
	3. ovalizzazione del raggio di taglio minore (migliore) di 0,002 mm, lettura totale del misuratore (TIR);
	c. circuiti stampati appositamente progettati con componenti montati capaci di potenziare, conformemente alle specifiche del fabbricante, le unità di controllo numerico, le macchine utensili o i dispositivi di retroazione fino a livelli pari o superiore a quelli specificati nel presente allegato.
	<i>Nota tecnica</i>
	Non si applica ai sistemi interferometrici di misura senza retroazione a circuito chiuso od aperto, contenenti un laser per misurare gli errori di movimento del carrello delle macchine utensili, delle macchine di controllo dimensionale o di apparecchiature similari.
	Software appositamente progettato per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione delle macchine utensili sottoposte ad autorizzazione nel presente allegato.
ex 8456	Macchine utensili a controllo digitale aventi uno o più assi lineari
ex 8457	con una lunghezza del percorso superiore a 8000 mm.
ex 8458	
ex 8459	
ex 8460	

---

### D. Categoria 3 – Materiali elettronici

Codice SA	Designazione
ex 2827 39	Sostanze chimiche e materiali del tipo utilizzato nella produzione di circuiti stampati, come segue:
ex 2833 40	
ex 3824 99	
ex 3919 10	
ex 3919 90	
ex 3921 90	
ex 7410 11	
ex 7410 21	
ex 8534 00	
	a. substrati compositi per circuiti stampati in fibra di vetro o cotone (p. es. FR-4, FR-2, FR-6, CEM-1, G-10);
	b. substrati multistrato per circuiti stampati contenenti almeno uno strato di uno dei materiali seguenti:
	1. alluminio,
	2. politetrafluoroetilene (PTFE),
	3. materiali ceramici (p. es. allumina, ossido di titanio);
	c. sostanze chimiche per fluido d'incisione:
	1. cloruro ferrico (n. CAS 7705-08-0),
	2. cloruro di rame (n. CAS 7447-39-4),
	3. ammonio persolfato (n. CAS 7727-54-0),
	4. persolfato di sodio (n. CAS 7775-27-1), oppure
	5. preparazioni chimiche appositamente progettate per l'incisione e contenenti almeno una delle sostanze chimiche incluse nei punti da 1 a 4;
	<i>Nota</i>
	Non si applica alle miscele chimiche contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate nella presente voce nella quale nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più del 10 % in peso della miscela.
	d. fogli di rame di purezza non inferiore a 95 % e spessore inferiore a 100 µm;
	e. sostanze polimeriche e loro pellicole di spessore inferiore a 0,5 mm, come segue:
	1. poliimmidi aromatiche,
	2. paryleni,
	3. benzociclobuteni (BCB), oppure
	4. polibenzossazoli.
	Software appositamente progettato per il collaudo, lo sviluppo o la produzione di circuiti stampati (PCB).
ex 8517 62	Sistemi e apparecchiature a radiofrequenza non contemplati dall'OBDI, componenti e accessori appositamente progettati o modificati per eseguire una delle funzioni seguenti:
ex 8517 71	
ex 8517 79	
ex 8525 50	
ex 8526 92	

Codice SA	Designazione
ex 8529 10 ex 8543 70	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. deliberatamente e selettivamente interferire con, rifiutare, inibire, degradare o fuorviare segnali di radiofrequenza per il controllo e il comando di UAV;</li> <li>c. utilizzare le caratteristiche specifiche del protocollo di radiofrequenza utilizzato dai droni per interferire con il loro funzionamento.</li> </ul>
ex 8420 10 ex 8424 89 ex 8479 89 ex 8479 90 ex 8486 40 ex 8543 30	<p>Apparecchiature per la fabbricazione di circuiti stampati e loro componenti ed accessori appositamente progettati, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;</li> <li>b. apparecchiature per rivestimento con maschera di saldatura;</li> <li>c. apparecchiature fotoplotter;</li> <li>d. apparecchiature di deposizione per placcatura o galvanoplastica;</li> <li>e. camere a vuoto e presse a vuoto;</li> <li>f. laminatoi a rullo;</li> <li>g. apparecchiature di allineamento; oppure</li> <li>h. apparecchiature di incisione.</li> </ul>
8532 21	Condensatori al tantalio
8532 22	Condensatori elettrolitici all'alluminio
8532 24	Condensatori a dielettrico di ceramica, a più strati
ex 8536 69 ex 8536 90	<p>Spine di corrente, connettori, spine a jack, ponti, terminali, prese o adattatori, aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. qualificati per funzionare ad una temperatura ambiente superiore a 398 K (125 °C);</li> <li>b. qualificati per funzionare ad una temperatura ambiente inferiore a 218 K (- 55 °C);</li> <li>c. qualificati per funzionare nell'intera gamma di temperatura ambiente da 218 K (- 55 °C) a 398 K (125 °C).</li> </ul>
ex 8541 10 ex 8541 21 ex 8541 29 ex 8541 30 ex 8541 49 ex 8541 51 ex 8541 59	<p>Dispositivi a semiconduttore che rispettano la norma militare MIL-STD-750D o altre norme equivalenti.</p> <p><i>Nota tecnica</i></p> <p>ai fini della presente autorizzazione, i dispositivi a semiconduttore sono componenti elettronici che si basano sulle proprietà elettroniche di un materiale semiconduttore, ad esempio diodi, trasduttori, dispositivi fotosensibili, tiristori, diac, triac o transistor, compresi transistor a effetto di campo in tecnologia MOS (MOSFET), FET, FINFETs, IGBT.</p>
8541 60	Cristalli piezoelettrici montati

Codice SA	Designazione
ex 8542 31 ex 8542 39	Circuiti integrati, come segue: rete di porte programmabili dall'utilizzatore (FPGA), microcontrollori, microprocessori, processori di segnale, analizzatori di segnale, convertitori analogico-digitale (ADC), regolatori di tensione, codificatori video e convertitori CC/CC.
ex 8542 32	Memorie a circuiti integrati, come segue: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memorie di sola lettura cancellabili e programmabili elettricamente (EEPROM) con capacità di memoria:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. superiore a 16 Mbit per package per tipi a memoria flash, o</li> <li>2. superiore a uno dei seguenti limiti per tutti gli altri tipi di EEPROM:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>– superiore a 1 Mbit per package,</li> <li>– superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 80 ns;</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>b. memorie statiche ad accesso casuale (SRAM) con capacità di memoria:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. superiore a 1 Mbit per package; o</li> <li>2. superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 25 ns.</li> </ol> </li> </ol>
ex 8542 33 ex 8543 70	Amplificatori e dispositivi MMIC
ex 8548 00	Filtri RF o filtri per interferenza elettromagnetica (EMI) adatti per aeromobili
ex 9030 31 ex 9030 32 ex 9030 33 ex 9030 39 ex 9030 84 ex 9030 89 ex 9031 49 ex 9031 80	Apparecchiature di ispezione ottica automatizzata per il collaudo di circuiti stampati, basate su sensori ottici o elettrici e in grado di rilevare uno dei seguenti difetti di qualità: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. spaziatura, superficie, volume o altezza;</li> <li>b. billboarding;</li> <li>c. componenti (presenza, assenza, capovolgimento, scostamento, polarità o disallineamento);</li> <li>d. saldatura (ponti, giunti di saldatura insufficienti);</li> <li>e. collegamenti (pasta insufficiente, sollevamento);</li> <li>f. tombstoning;</li> <li>g. circuito elettrico (cortocircuiti, circuiti aperti, resistenza, capacità, alimentazione, prestazioni della rete).</li> </ol>

### E. Categoria 4 – Calcolatori

Codice SA	Designazione
ex 8471	Calcolatori elettronici e apparecchiature collegate e loro assiemi elettronici e componenti appositamente progettati, previsti per funzionare ad una temperatura ambiente superiore a 343 K (70 °C)
ex 8471	Calcolatori digitali, comprendenti le apparecchiature per il trattamento del segnale o il miglioramento dell'immagine aventi una prestazione di picco adattata (APP) pari o superiore a 0,0128 teraFLOPS ponderati (WT)
ex 8471	Calcolatori ibridi e loro assiemi elettronici e componenti appositamente progettati, contenenti convertitori analogico-digitali aventi le caratteristiche seguenti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 32 canali o più; e</li> <li>b. risoluzione uguale a 14 bit (più bit di segno) o superiore con un tasso di conversione di 200 000 Hz o più.</li> </ol>

### F. Categoria 5 – Telecomunicazioni e sicurezza dell'informazione

Codice SA	Designazione
ex 8517 62 ex 8517 69	Apparecchiature, dispositivi o macchinari di telecomunicazione per aeromobili

### G. Categoria 6 – Sensori e laser

Codice SA	Designazione
ex 8506	Celle primarie o batterie aventi una densità di energia di 150 Wh/kg o più alla temperatura di 293 K (20 °C)
8525 83	Apparecchi da ripresa per la visione notturna
ex 8525 89 ex 9006 30	Apparecchi da ripresa che soddisfano i criteri dell'allegato 2 parte 2 voce 6A003 lettera b numero 4 OBDI
ex 8529 90	Sensori ottici, come segue:
ex 8542 39	a. tubi intensificatori d'immagine e loro componenti appositamente progettati, come segue:
ex 9006 91	1. tubi intensificatori d'immagine aventi le caratteristiche seguenti:
ex 9013 80	– risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori
ex 9025 90	– a 400 nm, ma non superiori a 1050 nm,
ex 9026 80	
ex 9026 90	

Codice SA	Designazione
ex 9027 50	<ul style="list-style-type: none"> <li>– una placca a microcanali per amplificazione elettronica dell'immagine con una spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 <math>\mu\text{m}</math>, e</li> <li>– una delle caratteristiche seguenti:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. un fotocatodo S-20, S-25 o multialcalino,</li> <li>2. un fotocatodo GaAs o GaInAs;</li> </ol> </li> <li>2. placche a microcanali appositamente progettate aventi le caratteristiche seguenti:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– 15 000 o più tubi cavi per placca, e</li> <li>– spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 <math>\mu\text{m}</math>;</li> </ul> </li> </ul>
ex 9032 10	
	b. apparecchiature per l'immagine a visione diretta funzionanti nello spettro visibile o all'infrarosso che incorporano tubi intensificatori d'immagine aventi le caratteristiche del tubo intensificatore d'immagine di cui alla presente autorizzazione.
ex 9006 30	Apparecchi da ripresa per rilevazione aerea
ex 9013 20	Telemetri laser avionici
ex 9013 80	
ex 9013 90	
ex 9015 10	
ex 9015 80	
ex 9015 90	
ex 9031 80	
ex 9031 90	
ex 9033	
ex 8506	Celle primarie o batterie e componenti aventi una densità di energia di 150 Wh/kg o più alla temperatura di 293 K (20 °C)

*Note tecniche*

1. Ai fini della presente autorizzazione, la densità di energia (Wh/kg) è calcolata moltiplicando la tensione nominale per la capacità nominale espressa in ampere/ora (Ah) e dividendo il prodotto ottenuto per la massa espressa in chilogrammi. Se la capacità nominale non è definita, la densità di energia è calcolata moltiplicando il quadrato della tensione nominale per la durata della scarica, espressa in ore, e dividendo il prodotto ottenuto per il carico di scarica espresso in ohm e la massa espressa in chilogrammi.
2. Ai fini della presente autorizzazione, per cella si intende un dispositivo elettrochimico che è dotato di elettrodi positivi e negativi e di un elettrolito e costituisce una sorgente di energia elettrica. È l'elemento costitutivo principale di una batteria.
3. Ai fini della presente autorizzazione, per cella primaria si intende una cella che non è progettata per essere caricata da un'altra sorgente.

Codice SA	Designazione
ex 8526 10 ex 8529 90 ex 9015 10 ex 90	<p>Sistemi e apparecchiature radar e componenti principali per radar, diversi da quelli specificati nell'OBDI, e loro componenti appositamente progettati, come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>apparecchiature radar avioniche, diverse da quelle specificate nell'OBDI, e loro componenti appositamente progettati;</li><li>apparecchiature radar a laser oppure apparecchiature per la rivelazione e la misura della distanza a mezzo della luce (LIDAR) qualificate per impiego spaziale appositamente progettate per effettuare rilevamenti o per l'osservazione meteorologica;</li><li>sistemi visivi potenziati per mappatura mediante radar a onde millimetriche appositamente progettati per aeromobili ad ala rotante, aventi le caratteristiche seguenti:<ol style="list-style-type: none"><li>funzionanti a una frequenza di 94 GHz,</li><li>potenza media di uscita inferiore a 20 mW,</li><li>larghezza del fascio radar di 1 grado, e</li><li>gamma di funzionamento uguale o superiore a 1500 m.</li></ol></li></ol>
ex 9015 80 ex 9031 80	<p>Magnetometri, sensori elettromagnetici superconduttori e loro componenti appositamente progettati, come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>magnetometri diversi da quelli specificati nell'OBDI aventi una sensibilità inferiore a (migliore di) 1,0 nT (valore efficace) per radice quadrata di Hz;</li></ol> <p><i>Nota tecnica:</i> ai fini della presente autorizzazione, per sensibilità (livello di rumore) si intende il valore efficace del rumore di fondo del dispositivo limitatamente al segnale più basso misurabile.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>sensori elettromagnetici superconduttori, componenti fabbricati a partire da materiali superconduttori:<ol style="list-style-type: none"><li>progettati per funzionare a temperature inferiori alla temperatura critica di almeno uno dei loro costituenti superconduttori (compresi i dispositivi a effetto Josephson o i dispositivi superconduttori a interferenza quantistica [SQUID]),</li><li>progettati per rivelare variazioni di campo elettromagnetico a frequenze di 1 kHz o meno, e</li><li>aventi una delle caratteristiche seguenti:<ul style="list-style-type: none"><li>dotati di SQUID a film sottile con dimensione minima dell'elemento inferiore a 2 <math>\mu\text{m}</math> e con circuiti associati di accoppiamento di ingresso e di uscita</li><li>progettati per funzionare con un tasso di variazione del campo magnetico superiore a <math>1 \times 10^6</math> quanti di flusso magnetico per secondo</li></ul></li></ol></li></ol>

Codice SA	Designazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– progettati per funzionare nel campo magnetico terrestre senza schermatura magnetica</li> <li>– aventi un coefficiente di temperatura minore (più piccolo) di 0,1 quanto/K di flusso magnetico.</li> </ul>
ex 9015 80	<p>Gravimetri progettati o modificati per uso terrestre, diversi da quelli specificati nell'OBDI, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. aventi una precisione statica inferiore a (migliore di) 100 µGal; oppure</li> <li>b. del tipo a elemento di quarzo (Worden).</li> </ul> <p>Software diverso da quello specificato nell'OBDI appositamente progettato per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione dei beni sottoposti ad autorizzazione nell'allegato 2, parte 2, voci 6A002 e 6A003 OBDI, e radar, magnetometri e gravimetri per uso terrestre di cui alla presente categoria 6.</p>

## H. Categoria 7 – Materiale avionico e di navigazione

Codice SA	Designazione
ex 8517 61	Unità di controllo a distanza per veicoli aerei senza equipaggio (UAV)
ex 8526 92	
ex 8537 10	
ex 8543 70 90	
ex 8807 30	
ex 8517 62	Apparecchiature, dispositivi o macchinari di telecomunicazione per aeromobili
ex 8517 69	
ex 8517 71	Antenne e riflettori di antenne per aeromobili
ex 8529 10	
ex 8517 71	Attrezzature per sistemi di navigazione via satellite, comprese le antenne adatte alla ricezione di segnali GNSS
ex 8526 10	
ex 8526 91	
ex 8526 92	
ex 8529 10	
ex 8529 90	
ex 8526 10	Radar per veicoli aerei senza equipaggio (UAV) e loro componenti appositamente progettati, fra gli altri i sistemi radar seguenti: a rivelazione e misura della distanza a mezzo della luce (LIDAR), avioportato da intercettazione, di inseguimento del bersaglio (TT), di artiglieria contraerea, di acquisizione del bersaglio, avioportato di allarme tempestivo
ex 8529 90	

Codice SA	Designazione
ex 8526 91 ex 8529 90	Apparecchi di radionavigazione per aeromobili e loro componenti appositamente progettati
ex 8537 10 ex 8807 30	Unità di controllo di volo (FCU) per veicoli aerei senza equipaggio (UAV)
ex 8543 70	Registratori digitali di dati di volo <i>Nota:</i> non si applica ai registratori di dati di volo che soddisfano le caratteristiche seguenti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. omologati dalle autorità dell'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar; e</li> <li>b. destinati ad aeromobili non militari per i quali le autorità dell'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'UE o Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar hanno rilasciato per l'aeromobile con quello specifico tipo di motore:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. una certificazione di tipo civile, oppure</li> <li>2. un documento equivalente riconosciuto dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO)</li> </ol> </li> </ol>
ex 9014 20 ex 9014 80 ex 9014 90	Sistemi di navigazione inerziale, unità di misura inerziali (IMU), accelerometri o giroscopi

## I. Categoria 9 – Materiale aerospaziale e propulsione

Codice SA	Designazione
8407 10	Motori a pistone alternativo o rotativo con accensione a scintilla (motori a scoppio) per aeromobili
ex 8408 90	Motori a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) per aeromobili
8409 10	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori per aeromobili
ex 8411 11 ex 8411 12 ex 8411 21 ex 8411 22 ex 8411 91	Motori aeronautici a turbina a gas (turboelica, turbogetto e turboventola) per aeromobili e loro parti

Codice SA	Designazione
ex 8526 92 ex 8529 90	Sistemi di terminazione del volo e loro componenti appositamente progettati.  <i>Nota:</i> nella presente autorizzazione rientrano le norme per le comunicazioni digitali e analogiche per sistemi di terminazione del volo  <i>Note tecniche:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ai fini della presente autorizzazione, la terminazione del volo può comportare la discesa controllata, l'autodistruzione o la detonazione della testata esplosiva per ridurre al minimo il rischio di danni collaterali.</li> <li>2. Ai fini della presente autorizzazione, i componenti comprendono equipaggiamento a terra e a bordo, attivatori di comandi, codificatori, unità di controllo per amplificatori, ricevitori per la verifica dei comandi, amplificatori, trasmettitori, decodificatori e ricevitori.</li> </ol>
ex 8805 10	Apparecchiature e assiemi di supporto a terra per UAV
ex 8501 ex 8807 30	Servomotori per UAV
ex 8805 10 ex 8807 30	Apparecchi e dispositivi di lancio per UAV
8806 21 8806 22 8806 23 8806 24 8806 29 8806 91 8806 92 8806 93 8806 94 8806 99 ex 8807 30	UAV e loro parti, diversi da quelli destinati al trasporto di passeggeri
ex 8807 30	Apparecchiature e assiemi di supporto a terra per UAV

---

Codice SA	Designazione
ex 9031 20	Apparecchiature di collaudo per materiale aerospaziale e propulsione, e loro componenti appositamente progettati, diverse da quelle specificate nell'OBDI.
ex 9031 80	
	<i>Nota:</i> la presente autorizzazione comprende gli elementi seguenti, e i relativi software:
	<ul style="list-style-type: none"><li>– banco di prova per rilascio del carico e altre strutture per simulare la separazione sicura dall'aeromobile o dal sistema di lancio;</li><li>– camere a nebbia salina con determinati intervalli di temperatura e umidità per effettuare prove di ossidazione;</li><li>– camere per test di resistenza ai funghi;</li><li>– dispositivi per prove di accelerazione, prove d'urto e prove d'urto durante il trasporto;</li><li>– camere di vibrazione con determinati intervalli di altitudine, temperatura e umidità;</li><li>– camere per prove di decompressione esplosiva;</li><li>– camere per prove di temperatura, umidità e radiazione solare;</li><li>– dispositivi per la stima della radiazione solare catturata per prove di radiazione solare;</li><li>– sistemi per prove di vibrazione sinusoidale, a campione e d'urto, combinabili con prove di altitudine, temperatura e umidità;</li><li>– tavola vibrante per prove longitudinali e laterali combinata con camere climatiche;</li><li>– camere di sovrappressione.</li></ul>

---

## J. Categoria 10 – Tecnologie

Tecnologie concepite o specificamente adattate per testare, sviluppare o produrre le attrezzature di cui sopra.

*Allegato 4*  
(art. 5 cpv. 3–5)

## **Beni soggetti ai divieti concernenti la fornitura e l'acquisizione di materiale d'armamento e di beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna**

- 1 Bombe e bombe a mano non menzionate nell'allegato 1 OMB<sup>18</sup> e nell'allegato 3 OBDI<sup>19</sup>.
- 2 I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per la lotta antincendio:
  - 2.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
  - 2.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;
  - 2.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate;
  - 2.4 veicoli appositamente progettati o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e detenuti;
  - 2.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l'installazione di barriere mobili;
  - 2.6 componenti di veicoli di cui ai punti 2.1–2.5, appositamente progettate a fini antisommossa.
- 3 Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate dall'allegato 1 OMB e dall'allegato 3 OBDI:
  - 3.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate.

Fanno eccezione quelli impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli air bag per autoveicoli.
  - 3.2 Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:
    - a. amatolo;
    - b. nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);
    - c. nitroglicolo;
    - d. tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
    - e. cloruro di picrile;
    - f. 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

<sup>18</sup> RS 514.511

<sup>19</sup> RS 946.202.1. L'all. 3 OBDI può essere consultato sul seguente indirizzo Internet: [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all'esportazione e sanzioni > Prodotti industriali e beni militari speciali > Legge e elenchi dei beni.

- 4 I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al punto ML 13 dell'allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro:
  - 4.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all'arma bianca;
  - 4.2 elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
- 5 Simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco diversi da quelli menzionati al punto ML 14 dell'allegato 3 OBDI, e relativi programmi informatici appositamente progettati.
- 6 Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine diversi da quelli menzionati dagli allegati 3 e 5 OBDI.
- 7 Filo spinato a lame di rasoio.
- 8 Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell'allegato 5 OBDI.
- 9 Merci destinate all'esecuzione di esseri umani:
  - 9.1 forche e ghigliottine;
  - 9.2 sedie elettriche;
  - 9.3 camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica o di un gas letale;
  - 9.4 sistemi automatici per l'iniezione di droghe destinati all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale.
- 10 Cinture a scarica elettrica destinate alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche con tensione a vuoto superiore a 10 000 V.
- 11 Merci destinate alla contenzione degli esseri umani:
  - 11.1 sedie e tavoli di contenzione. Sono escluse le sedie di contenzione per disabili;
  - 11.2 ceppi, catene e manette o bracciali individuali. Sono escluse le manette aventi una dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro, e che non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche;
  - 11.3 serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati.
- 12 Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10 000 V, non menzionati al numero 1 dell'allegato 5 OBDI.

Sono esclusi i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l'utente porta con sé per autodifesa.

- 
- 13 Sostanze destinate a fini antisommossa o di autodifesa e relativa attrezzatura portatile per il loro rilascio:
    - 13.1 dispositivi portatili a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione o rilascio di una sostanza chimica paralizzante, non menzionati al numero 1 dell'allegato 5 OBDI.

Sono esclusi i dispositivi portatili individuali, anche quando contengano una sostanza chimica, che l'utente porta con sé per autodifesa;
    - 13.2 vanillilammide dell'acido pelargonico (PAVA) (n. CAS 2444-46-4);
    - 13.3 oleoresine di Capsicum (OC) (n. CAS 8023-77-6).
  - 14 Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco.
  - 15 Tecnologie specifiche destinate allo sviluppo, alla fabbricazione e all'utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.

*Allegato 5*  
(art. 6 cpv. 1)

## **Beni, tecnologie e software soggetti ai divieti concernenti le apparecchiature, le tecnologie e i software a fine di ispezione**

### **A. Elenco delle apparecchiature**

- apparecchiature per l'ispezione approfondita di pacchetti;
- apparecchiature per la sorveglianza delle reti, incluse le apparecchiature per la gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati;
- apparecchiature per la sorveglianza delle radiofrequenze;
- apparecchiature per interferenza nelle reti radio e nelle comunicazioni satellitari;
- apparecchiature per la propagazione a distanza di virus informatici;
- apparecchiature per riconoscimento/trattamento vocale;
- apparecchiature per intercettazione e controllo di:

*IMSI (International Mobile Subscriber Identity)*: identità utente mobile internazionale. Codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, integrato nella carta SIM, che consente di identificare quest'ultima tramite le reti GSM e UMTS.

*MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number)*: numero di rete digitale integrata nei servizi dell'abbonato mobile. Numero unico per l'identificazione di un abbonamento ad una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l'IMSI, ma per instradare le chiamate tramite l'abbonato.

*IMEI (International Mobile Equipment Identity)*: identificatore internazionale apparecchiature mobili). Numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all'interno dello scomparto della batteria del telefono. L'intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l'IMSI e l'MSISDN.

*TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity)*: identità utente mobile temporanea. Identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete.

- apparecchiature per intercettazione e controllo tattici SMS (Short Message System: servizio di messaggi brevi), GSM (Global System for Mobile Communications: sistema mondiale di comunicazioni mobili, GPS (Global Positioning System: sistema di localizzazione globale via satellite), GPRS (General Package Radio Service: sistema di trasmissione radio a pacchetto), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System: sistema universale di comunicazioni mobili), CDMA (Code Division Multiple Access: accesso multiplo a divisione di codice), PSTN (Public Switch Telephone Networks: rete telefonica pubblica commutata);

- apparecchiature per intercettazione e controllo di informazioni DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol: protocollo di configurazione dinamica tramite host*), SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol: protocollo semplice per il trasferimento di posta*) und GTP (*GPRS Tunneling Protocol: protocollo di tunneling per il GPRS*);
- apparecchiature per riconoscimento e analisi morfologici;
- apparecchiature telecomandate per indagini forensi;
- apparecchiature per motori di trattamento semantico;
- apparecchiature per la violazione di codici WEP e WPA;
- apparecchiature per l'intercettazione di protocollo VoIP proprietario e standard.

## **B. Software per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione delle apparecchiature di cui alla lettera A**

## **C. Tecnologie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione delle apparecchiature di cui alla lettera A**

Le apparecchiature, tecnologie e i software di queste categorie rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di sistemi di intercettazione e controllo di Internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari.

Ai fini del presente allegato, per controllo si intende l'acquisizione, l'estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l'analisi e l'archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.

## **D. Eccezioni**

Sono esclusi dalle disposizioni delle lettere A–C:

- a. software che sono progettati per essere installati dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:
  1. in contanti,
  2. per corrispondenza,
  3. per transazione elettronica, o
  4. su ordinazione telefonica; o
- b. software che sono di pubblico dominio.

*Allegato 6*  
(art. 7 cpv. 1 e 2)

## **Beni soggetti ai divieti concernenti la grafite e i metalli grezzi o i prodotti semilavorati in metallo**

### **A. Grafite**

Voce di tariffa	Designazione delle merci
2504	Grafite naturale
3801	Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodoti
6815 11/19	Fibre di carbonio; lavori di fibre di carbonio, per usi diversi da quelli elettrici; altri lavori di grafite o di altro carbonio, anche di fibre di carbonio, per usi diversi da quelli elettrici
6903 10	Altri prodotti ceramici refrattari (p. es. storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

### **B. Ghisa, ferro e acciaio**

Voce di tariffa	Designazione delle merci
7201	Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie
7202	Ferro-leghe
7203	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili
7204	Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio
7205	Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio

Voce di tariffa	Designazione delle merci
7206	Ferro e acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati

### C. Rame e lavori di rame

Voce di tariffa	Designazione delle merci
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio
7404	Cascami ed avanzi di rame
7405	Leghe madri di rame
7406	Polveri e pagliette di rame
7407	Barre e profilati di rame
7410	Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto)
7413	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità

### D. Nichel e lavori di nichel

Voce di tariffa	Designazione delle merci
7501	Metalline di nichel, ossidi di nichel sinterizzati ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel
7502	Nichel greggio
7503	Cascami ed avanzi rottami di nichel
7504	Polveri e pagliette di nichel
7505	Barre, aste, profilati e fili, di nichel

---

Voce di tariffa	Designazione delle merci
7506	Lamiere, nastri e fogli, di nichel
7507	Tubi, condotti ed accessori per tubi o condotti (p. es. raccordi, gomiti, manicotti), di nichel

---

## E. Alluminio

---

Voce di tariffa	Designazione delle merci
7601	Alluminio greggio
7602	Cascami ed avanzi di alluminio
7603	Polveri e pagliette di alluminio
7605	Fili di alluminio
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm
7609	Accessori per tubi, di alluminio (p. es. raccordi, gomiti, manicotti)
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità

---

## F. Piombo

---

Voce di tariffa	Designazione delle merci
7801	Piombo greggio
7802	Cascami ed avanzi di piombo
7804	Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo

---

## G. Zinco

---

Voce di tariffa	Designazione delle merci
7901	Zinco greggio
7902	Cascami ed avanzi di zinco
7903	Polveri e pagliette di zinco
7904	Barre, aste, profilati e fili, di zinco
7905	Lamiere, fogli e nastri, di zinco

---

**H. Stagno**

Voce di tariffa	Designazione delle merci
8001	Stagno greggio
8002	Cascami ed avanzi di stagno
8003	Barre, profilati e fili, di stagno

**I. Altri metalli comuni, cermet, lavori di queste materie**

Voce di tariffa	Designazione delle merci
ex 8101	Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi, diversi dagli anticatodi per tubi di emissione di raggi X
ex 8102	Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi, diversi dagli articoli specificamente concepiti per l'odontoiatria
ex 8103	Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi, diversi dagli strumenti dentistici e chirurgici e dagli articoli specificamente concepiti per usi in ortopedia e chirurgia
8104	Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi
8105	Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi
ex 8106	Bismuto e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi, diversi da quelli specificamente concepiti per la preparazione di composti chimici per uso farmaceutico
8108	Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi
8109	Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi
8110	Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi
8111	Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi
ex 8112	Berillio, cromo, cadmio, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi, diversi dalle finestre dei tubi protettori di radiologia
8113	Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi

*Allegato 7*  
(art. 8 cpv. 1 e 2)

## **Beni, tecnologie e software soggetti ai divieti concernenti la fornitura di beni all'industria petrolifera, petrolchimica e del gas**

### **A. Prospezione e produzione di greggio e gas naturale**

#### *1.A Apparecchiature*

- 1 Attrezzature per rilievi geofisici, veicoli, navi e aerei appositamente progettati o adattati per acquisire dati ai fini della prospezione del petrolio e del gas, e componenti appositamente progettati a tal fine.
- 2 Sensori appositamente progettati per le operazioni downhole nei pozzi di petrolio e di gas, compresi sensori usati per le misurazioni durante la perforazione e attrezzature associate, appositamente progettate per acquisire e conservare i dati rilevati da tali sensori.
- 3 Attrezzature per la perforazione progettate per formazioni rocciose, specificamente ai fini della prospezione o della produzione di petrolio, gas naturale ed altri idrocarburi di origine naturale.
- 4 Punte di trapano, aste di perforazione, collari di perforazione, centralizzatori e altre attrezzature appositamente progettate per essere usate in e con attrezzature di perforazione dei pozzi di petrolio e gas naturale.
- 5 Teste di pozzo di perforazione, Blowout Preventer e alberi di Natale o croci di produzione e loro componenti appositamente progettati, rispondenti alle specifiche API e ISO per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale.

#### *Note tecniche:*

- a. Il Blowout preventer è un dispositivo utilizzato di norma a livello del suolo (o, in caso di perforazione sottomarina, sul fondo marino) per impedire una fuga incontrollata di petrolio e/o gas dal pozzo durante la perforazione.
- b. L'albero di Natale, o croce di produzione, è un dispositivo utilizzato di norma per controllare il flusso di fluidi dal pozzo dopo il completamento e quando comincia la produzione di petrolio e/o di gas naturale.
- c. Ai fini della presente voce, le specifiche API e ISO si riferiscono alle specifiche 6A, 16A, 17D e 111W dell'American Petroleum Institute e/o alle specifiche 10423 e 13533 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai Blowout Preventer, alle teste di pozzo e alle croci di produzione per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale.

- 6 Piattaforme di perforazione e di produzione per greggio e gas naturale.
- 7 Navi e chiatte con incorporate attrezzature di perforazione e/o di trattamento del petrolio usate per la produzione di petrolio, gas naturale e altri materiali infiammabili di origine naturale.
- 8 Separatori gas-liquido rispondenti alla specifica API 12J, appositamente progettati per trattare la produzione di un pozzo di petrolio o gas naturale, per separare i liquidi petroliferi dall'acqua e il gas dai liquidi.
- 9 Compressori di gas con compressione progettata pari o superiore a 40 bar (PN 40 bzw. ANSI 300) e aventi una capacità di aspirazione volumetrica pari o superiore a 300 000 Nm<sup>3</sup> /h, per il trattamento iniziale e il trasporto di gas naturale, ad eccezione dei compressori di gas per le stazioni di rifornimento di GNC (gas naturale compresso), e i componenti appositamente progettati a tal fine.
- 10 Attrezzature di controllo della produzione sottomarina e loro componenti rispondenti alle specifiche API e ISO per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas.  
*Nota tecnica:* Ai fini di questa voce le specifiche API e ISO si riferiscono alla specifica 17F dell'American Petroleum Institute e/o alla specifica 13268 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai sistemi di controllo della produzione sottomarina.
- 11 Pompe, solitamente ad alta capacità e/o ad alta pressione (superiore a 0,3 m<sup>3</sup> /min. e/o 40 bar), appositamente progettate per pompare fanghi di perforazione o cemento nei pozzi di petrolio e gas.

#### *1.B Attrezzature per testaggio ed ispezioni*

- 1 Attrezzature appositamente progettate per il campionamento, il testaggio e l'analisi delle proprietà del fango di perforazione, dei cementi dei pozzi petroliferi e di altri materiali appositamente progettati e/o formulati per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas naturale.
- 2 Attrezzature appositamente progettate per il prelievo, il testaggio e l'analisi delle proprietà di campioni di roccia, di campioni liquidi e gassosi e di altri materiali estratti dai pozzi di petrolio e/o gas naturale durante o dopo la perforazione, o provenienti dagli impianti di trattamento iniziale collegati.
- 3 Attrezzature appositamente progettate per la raccolta e l'interpretazione di informazioni sullo stato fisico e meccanico di un pozzo di petrolio e/o di gas naturale, e per determinare le proprietà locali delle formazioni rocciose e del reservoir.

### 1.C Materiali

- 1 Fanghi di perforazione, additivi dei fanghi di perforazione e loro componenti appositamente formulati per stabilizzare i pozzi di petrolio e gas durante la perforazione, recuperare in superficie i cutting di perforazione e lubrificare e raffreddare le attrezzature di perforazione nel pozzo.
- 2 Cementi e altri materiali rispondenti alle specifiche API e ISO per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e di gas naturale.  
*Nota tecnica:* le specifiche API e ISO si riferiscono alla specifica 10A dell'American Petroleum Institute o alla specifica 10426 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) per quanto riguarda i cementi per pozzi petroliferi e altri materiali appositamente formulati per la cementazione dei pozzi di petrolio e gas naturale.
- 3 Agenti inibitori della corrosione, agenti di trattamento dell'emulsione, agenti antischiuma e altri prodotti chimici appositamente formulati per essere utilizzati nella perforazione dei pozzi di petrolio e/o gas naturale e per il trattamento iniziale del petrolio prodotto.

### 1.D Software

- 1 Software appositamente progettato per la raccolta e l'interpretazione di dati acquisiti con rilievi sismici, elettromagnetici, magnetici e gravimetrici allo scopo di determinare il potenziale prospettico per il petrolio o il gas naturale
- 2 Software appositamente progettato per la conservazione, l'analisi e l'interpretazione delle informazioni acquisite durante la perforazione e la produzione per valutare le caratteristiche fisiche e il comportamento dei reservoir di petrolio o di gas.
- 3 Software appositamente progettato per l'utilizzazione di impianti di produzione e trattamento del petrolio o loro specifiche sotto-unità.

### 1.E Tecnologia

- 1 Tecnologia necessaria per lo sviluppo, la produzione e l'utilizzazione delle attrezzature specificate in 1.A.01-1.A11.

## B. Raffinazione di greggio e liquefazione di gas naturale

### 2.A Attrezzature

- 1 Scambiatori di calore quali esposti in appresso e loro componenti appositamente progettati:
  - a) Scambiatori di calore a piastre (plate-fin) con un rapporto superficie/volume superiore a  $500 \text{ m}^2/\text{m}^3$ , specialmente concepiti per il preraffreddamento del gas naturale;

- b) Scambiatori di calore a serpentina (coil-wound) specialmente concepiti per la liquefazione o il sottoraffreddamento del gas naturale.
- 2 Pompe criogeniche per il trasporto delle materie ad una temperatura inferiore ai  $-120\text{ }^{\circ}\text{C}$  e con una capacità di trasporto di più di  $500\text{ m}^3/\text{h}$ , e componenti appositamente progettati a tal fine.
- 3 Coldbox ed attrezzature della Coldbox non specificate al punto 2.A.1
- Nota tecnica:* il termine attrezzature della coldbox indica un sistema appositamente concepito, specifico degli impianti GNL, e include la fase della liquefazione. La «Coldbox» comprende gli scambiatori di calore, le tubazioni, altri strumenti e gli isolanti termici. La temperatura all'interno della «coldbox» è inferiore a  $-120\text{ }^{\circ}\text{C}$  (condizioni per la condensazione del gas naturale). La funzione della coldbox è l'isolamento termico dell'attrezzatura sopra descritta.
- 4 Attrezzature per terminali di trasporto di gas liquefatti aventi una temperatura inferiore ai  $-120\text{ }^{\circ}\text{C}$  e componenti appositamente progettati a tal fine.
- 5 Linea di trasferimento, flessibile o meno, avente un diametro superiore ai  $50\text{ mm}$  per il trasporto di materie a una temperatura inferiore ai  $-120\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
- 6 Navi per il trasporto marittimo appositamente progettate per il trasporto di GNL.
- 7 Dissalatori elettrostatici appositamente progettati per rimuovere dal greggio contaminanti quali sale, solidi ed acqua, e componenti appositamente progettati a tal fine.
- 8 Tutti gli impianti di cracking, compresi gli impianti di idrocracking, e gli impianti di coking, appositamente progettati per la conversione di gasoli da vuoto (VGO – Vacuum Gas Oils) o residuo sotto vuoto, e componenti appositamente progettati a tal fine.
- 9 Impianti di idrotrattamento appositamente progettati per la desolforazione di benzina, tagli di gasolio e kerosene e componenti appositamente progettati a tal fine.
- 10 Impianti di reforming catalitico appositamente progettati per la conversione di benzina desolforata in benzina ad elevato numero di ottano, e componenti appositamente progettati a tal fine.
- 11 Unità di raffinazione per l'isomerizzazione dei tagli C5-C6, e unità di raffinazione per l'alchilazione di olefine leggere, per aumentare l'indice di ottano dei tagli idrocarburi.
- 12 Pompe appositamente progettate per il trasporto del greggio e dei combustibili, con una capacità pari o superiore a  $50\text{ m}^3/\text{h}$ , e componenti appositamente progettati a tal fine.
- 13 Tubi di diametro esterno di  $0,2\text{ m}$  o più e fatti di uno dei seguenti materiali:
- a) acciai inossidabili con il 23 % o più di cromo in peso;

- b) acciai inossidabili e leghe a base di nickel con un indice PRE (Pitting Resistance Equivalent Number) superiore a 33.

*Nota tecnica:* l'indice PRE è un indice che caratterizza la resistenza degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel alla corrosione per vaiolatura o alla corrosione interstiziale. La resistenza al pitting degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel è determinata fondamentalmente dalla loro composizione, in primo luogo: cromo, molibdeno e azoto. La formula per calcolare l'indice PRE è:  $PRE = Cr + 3,3\% Mo + 30\% N$ .

- 14 Pigs (dispositivi per l'ispezione delle condutture) e loro componenti appositamente progettati.  
*Nota tecnica:* il Pig è un'apparecchiatura normalmente utilizzata per la pulizia o l'ispezione di una condotta dall'interno (stato di corrosione o formazione di fessure), ed è spinto dalla pressione del prodotto nella condotta.
- 15 Pig Launcher (cassette di lancio) e Pig Catcher (cassette di ricevimento) per l'introduzione e la rimozione dei pig.
- 16 Serbatoi di stoccaggio del greggio e dei combustibili di volume superiore ai 1000 m<sup>3</sup> (1 000 000 litri), esposti in appresso, e loro componenti appositamente progettati:  
a) serbatoi a tetto fisso;  
b) serbatoi a tetto galleggiante.
- 17 Tubi flessibili sottomarini appositamente progettati per il trasporto di idrocarburi e fluidi d'iniezione, acqua o gas, di diametro superiore ai 50 mm.
- 18 Tubi flessibili per alta pressione utilizzati per applicazioni in superficie e sottomarine.
- 19 Impianti di isomerizzazione appositamente progettati per la produzione di benzina ad elevato numero di ottano a partire da idrocarburi leggeri, e componenti appositamente progettati a tal fine.

### 2.B Attrezzature per testaggio ed ispezioni

- 1 Attrezzature appositamente progettate per testare ed analizzare le qualità (proprietà) del petrolio greggio e dei combustibili.
- 2 Sistemi di controllo d'interfaccia appositamente progettati per controllare e ottimizzare il processo di desalinizzazione

### 2.C Materiali

- 1 Dietilenglicole (n. CAS 111-46-6) e Trietilenglicole (n. CAS 112-27-6)
- 2 N-metilpirolidone (n. CAS 872-50-4) e Solfolano (n. CAS 126-33-0).
- 3 Zeoliti, sia naturali che di sintesi, appositamente destinate al cracking catalitico a letto fluido o alla purificazione e disidratazione dei gas, ivi compresi i gas naturali.

- 4 Catalizzatori per il cracking e la conversione di idrocarburi, quali esposti in appresso:
- a) metallo singolo (gruppo del platino) su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinato al processo di reforming catalitico;
  - b) specie metalliche miste (platino in combinazione con altri metalli nobili) su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinate al processo di reforming catalitico;
  - c) catalizzatori di nickel e cobalto drogati con molibdeno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al processo di desolforazione catalitica;
  - d) catalizzatori di palladio, nickel, cromo e tungsteno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al processo di idrocracking catalitico.
- 5 Additivi della benzina appositamente formulati per aumentarne il numero d'ottano.
- Nota:* Questa voce include l'etil ter-butil etere (ETBE) (n. CAS 637-92-3) e il metil ter-butil etere (MTBE) (n. CAS 1634-04-4).

#### 2.D Software

- 1 Software appositamente progettato per l'utilizzazione di impianti di GNL o loro specifiche sotto-unità.
- 2 Software appositamente progettato per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione di impianti di raffinazione del petrolio (e loro sotto-unità).

#### 2.E Tecnologia

- 1 Tecnologia di condizionamento e purificazione del gas naturale grezzo (disidratazione, addolcimento, rimozione delle impurità).
- 2 Tecnologia di liquefazione del gas naturale, compresa la tecnologia necessaria per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione di impianti di GNL.
- 3 Tecnologia di trasporto del gas naturale liquefatto.
- 4 Tecnologia necessaria per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione di navi appositamente progettate per il trasporto marittimo di gas naturale liquefatto.
- 5 Tecnologia di stoccaggio del greggio e dei combustibili.
- 6 Tecnologia necessaria per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzazione di una raffineria, ad esempio:
  - 6.1 Tecnologia per la conversione delle olefine leggere in benzina;
  - 6.2 Tecnologia di reforming catalitico e di isomerizzazione;
  - 6.3 Tecnologia di cracking catalitico e termico.

## C. Industria petrolchimica

### 3.A Apparecchiature

- 1 Reattori:
  - a) appositamente progettati per la produzione di fosgene (CAS 506-77-4) e i relativi componenti appositamente progettati;
  - b) per fosgenazione appositamente progettati per la produzione di HDI, TDI, MDI e i relativi componenti appositamente progettati, ad eccezione dei reattori secondari;
  - c) appositamente progettati per la polimerizzazione a bassa pressione (fino a 40 bar) dell'etilene e del propilene e i relativi componenti appositamente progettati;
  - d) appositamente progettati per il cracking termico di dicloruro di etilene (DCE) e i relativi componenti appositamente progettati, ad eccezione dei reattori secondari;
  - e) appositamente progettati per clorurazione e ossiclorurazione nella produzione del cloruro di vinile e i relativi componenti appositamente progettati, ad eccezione dei reattori secondari.
2. Evaporatori a strato sottile and evaporatori a film discendente composti da materiali resistenti all'acido acetico concentrato ad alta temperatura e i relativi componenti appositamente progettati, e il relativo software appositamente sviluppato.
3. Impianti per la separazione dell'acido cloridrico per elettrolisi e i relativi componenti appositamente progettati e il relativo software appositamente sviluppato.
4. Colonne di diametro superiore a 5000 mm e i relativi componenti appositamente progettati.
5. Rubinetti a sfera e a maschio con sfera o tappo in ceramica, di diametro nominale pari o superiore a 10 mm, e i relativi componenti appositamente progettati.
6. Compressore centrifugo e/o alternativo con una potenza installata superiore a 2 MW e conforme alla specifica API610.

### 3.B Attrezzature per test ed ispezioni

### 3.C Materiali

1. Catalizzatori applicabili ai processi produttivi di trinitrotoluene, nitrato di ammonio e altri processi chimici e petrolchimici utilizzati per la produzione di esplosivi, e il relativo software appositamente sviluppato.
2. Catalizzatori utilizzati nella produzione di monomeri quali etilene e propilene (impianti di cracking con vapore e/o gasieri e petrolchimici), e il relativo software appositamente sviluppato.

### 3.D Software

1. «Software» appositamente progettato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di attrezzature specificate sub 3.A.
2. «Software» appositamente progettato per l'«utilizzo» in impianti;

### 3.E Tecnologia

1. «Tecnologia» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di impianti di conversione del gas naturale in prodotti liquidi (GTL) o in prodotti petrolchimici (GTP).
2. «Tecnologia» «necessaria» per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzo» di attrezzature per la produzione di impianti di ammoniaca e metanolo.
3. «Tecnologia» per la «produzione» di glicole monoetilenico MEG) OE (Ossido di etilene)/EG (Etilenglicole).

*Nota:* per «Tecnologia» si intendono le informazioni necessarie per lo «sviluppo», la produzione» o l'«utilizzo» di beni. Tali informazioni possono rivestire la forma sia di atti tecnici che di assistenza tecnica.

*Allegato 8*  
(art. 9 cpv. 1)

## **Beni soggetti ai divieti concernenti il petrolio greggio e i prodotti petroliferi**

Voce di tariffa.	Designazione delle merci
2709	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.
2710	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli.
2712	Vaselina paraffina, cera di petrolio microcristallina, Slack Wax, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche.
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (p. es. mastici bituminosi, Cut-Backs).

*Allegato 9*  
(art. 10 cpv. 1 e 2)

### **Beni soggetti ai divieti concernenti metalli preziosi e diamanti**

Voce di tariffa	Designazione delle merci
7102	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7109	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
7110	Platino, greggio o semilavorato, o in polvere
7111	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati
7112	Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi diversi dai prodotti della voce 8549

*Allegato 10*  
(art. 12 cpv. 1, 14 cpv. 1 lett. c)

## **Beni soggetti agli obblighi di notifica relativi ai prodotti petrolchimici e alle restrizioni al finanziamento in ambito petrolchimico**

Voce di tariffa	Designazione delle merci
2707.10	Benzolo (benzene)
2707.20	Toluolo (toluene)
2707.30	Xilolo (xileni)
2707.40	Naftalene
2711.14	Etilene, propilene, butilene e butadiene
ex 2707.99	Fenoli (con un grado di purezza inferiore al 95 % in peso)
2812.11	Fosgene (cloruro di carbonile)
2814	Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa
2901.21	Etilene
2901.22	Propene (propilene)
2902.20	Benzene
2902.30	Toluene
2902.41	<i>o-Xilene</i>
2902.42	<i>m-Xilene</i>
2902.43	<i>p-Xilene</i>
2902.44	Miscele di isomeri dello xilene
2902.50	Stirene
2902.60	Etilbenzene
2902.70	Cumene
2903.11	Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)
2903.29	Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici
2903.81	1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano (HCH [ISO]), compreso il lindano (ISO, DCI)
2903.82	Aldrina (ISO), clordano (ISO) e eptacloro (ISO)
2903.89	Altri derivati alogenati degli idrocarburi ciclanici, ciclenici o ciclo-terpenici

Voce di tariffa	Designazione delle merci
2903.91	Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene
2903.92	Esaclorobenzene (ISO) e DDT (ISO) [clofenotano (DCI), 1,1,1- tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano]
2903.99	Altri derivati alogenati degli idrocarburi aromatici
2905.11	Metanolo (alcole metilico)
2905.12	Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)
2905.13	Butan-1-olo (alcole n-butilico)
2905.31	Glicole etilenico (etandiolo)
2907.11/19	Fenoli
2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali e di emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2909.41	2,2'-ossidietanolo (dietilenglicole)
2909.43	Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole
2909.44	Altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole
2909.49	Altri eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2910.10	Ossirano (ossido di etilene)
2910.20	Metilossirano (ossido di propilene)
2914.11	Acetone
2917.14	Anidride maleica
2917.35	Anidride ftalica
2917.36	Acido tereftalico e suoi sali
2917.37	Tereftalato di dimetile
2926.10	Acrilonitrile
ex 2929.10	Diisocianato di metilendifenile
ex 2929.10	Diisocianato di esametilene
ex 2929.10	Diisocianato di toluene (TDI)
3102 30	Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa
3901	Polimeri di etilene, in forme primarie

*Allegato 11*

(art. 16 cpv. 1 lett. a, 2 lett. a e b, 17 cpv. 3, 26 cpv. 1 e 2, 27 lettera b e 30)

**Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di ingresso e di transito nonché imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie**

**Nota**

- 1. Il presente allegato corrisponde agli elenchi delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.*
- 2. Gli elenchi vengono inseriti dalla SECO nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) di norma un giorno lavorativo dopo la comunicazione da parte delle Nazioni Unite.*

*Allegato 12*

(art. 16 cpv. 1 lett. a, 2 lett. a e b, 4, 5 lett. c, 17 cpv. 3,  
26 cpv. 1 e 3, 27 lett. b e 31)

**Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di  
ingresso e di transito nonché imprese e organizzazioni soggette  
alle sanzioni finanziarie<sup>20</sup>**

<sup>20</sup> Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2025/838> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

*Allegato 13*  
(art. 16 cpv. 1 lett. b, 2 lett. c, 4, 5 lett. c, 17 cpv. 3, 20 cpv. 4,  
26 cpv. 1 e 3, 27 lett. b e 31)

**Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di ingresso e di transito nonché imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie<sup>21</sup>**

<sup>21</sup> Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2025/838> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

*Allegato 14*

(art. 16 cpv. 1 lett. c, 2 lett. a, 4, 5 lett. c, 17 cpv. 3, 27 lett. b e 31)

**Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie<sup>22</sup>**

<sup>22</sup> Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2025/838> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

*Allegato 15*  
(art. 19 cpv. 1)

### **Porti soggetti al divieto di transazioni**

- Porto di Amirabad
- Porto di Anzali

